



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

NELL'ANNO 2020



Aosta – Marzo 2021

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

NELL'ANNO 2020

Aosta – Marzo 2021

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata, anche se non espressamente previsto per legge, al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Difensore civico
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano) sino a fine maggio 2020, successivamente al numero civico 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE.....	9
1. Il panorama internazionale: gli strumenti di difesa dei diritti dei minori.....	9
2. Il panorama nazionale: l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.....	12
3. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Valle d’Aosta.	15
L’ATTIVITÀ DI TUTELA A FAVORE DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ.....	19
1. La metodologia adottata.	19
2. L’ambito di competenza.....	21
3. Il bilancio generale dell’attività.....	23
4. Quadro d’insieme.	27
4.1. La costituzione di una rete: una necessità imprescindibile	27
4.2. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale anti contagio da COVID-19.....	28
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	30
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	30
2. Lo staff.....	30
3. Le risorse strumentali.	31
4. Le attività complementari.....	31
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	32
APPENDICE.....	35
ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.....	39
ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.	53
ALLEGATO 3 – Legge che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.....	57
ALLEGATO 4 – Convenzione sui diritti del fanciullo.....	64
ALLEGATO 5 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.....	83
ALLEGATO 6 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, prostituzione infantile e la pedopornografia.....	102

ALLEGATO 7 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.	110
ALLEGATO 8 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la procedura di reclamo.....	116
ALLEGATO 9 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo.....	126
ALLEGATO 10 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.....	135
ALLEGATO 11 – Risoluzione sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo.	146
ALLEGATO 12 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.	158
ALLEGATO 13 – Déclaration de Rabat – 24 octobre 2019.	168
ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.	171
ALLEGATO 15 – Minori residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2020.	173
ALLEGATO 16 – Tutori di Minori stranieri non accompagnati.	178
ALLEGATO 17 – Privati.	179
ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	180
ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	183
ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	184
ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.	185
1 – Comune di Allein	185
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	185
3 – Comune di Aosta	185
4 – Comune di Arnad	185
5 – Comune di Arvier.....	185
6 – Comune di Avise	185
7 – Comune di Ayas	185
8 – Comune di Aymavilles.....	185
9 – Comune di Bard.....	185
10 – Comune di Bionaz	185
11 – Comune di Brissogne	185
12 – Comune di Brusson	185
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	186
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	186
15 – Comune di Chambave	186
16 – Comune di Chamois	186
17 – Comune di Champdepraz	186
18 – Comune di Champorcher.....	186
19 – Comune di Charvensod	186

20 – Comune di Châtillon	186
21 – Comune di Cogne	186
22 – Comune di Courmayeur	186
23 – Comune di Donnas	186
24 – Comune di Doues	186
25 – Comune di Émarèse.....	186
26 – Comune di Étroubles	186
27 – Comune di Féniš.....	186
28 – Comune di Fontainemore	186
29 – Comune di Gaby.....	186
30 – Comune di Gignod	186
31 – Comune di Gressan	186
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	187
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	187
34 – Comune di Hône.....	187
35 – Comune di Introd.....	187
36 – Comune di Issime	187
37 – Comune di Issogne	187
38 – Comune di Jovençon	187
39 – Comune di La Magdeleine	187
40 – Comune di La Salle	187
41 – Comune di La Thuile.....	187
42 – Comune di Lillianes	187
43 – Comune di Montjovet.....	187
44 – Comune di Morgex.....	187
45 – Comune di Nus.....	187
46 – Comune di Ollomont	187
47 – Comune di Oyace	187
48 – Comune di Perloz	187
49 – Comune di Pollein	187
50 – Comune di Pontboset.....	187
51 – Comune di Pontey	187
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	187
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	187
54 – Comune di Quart	187
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	187
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	187
57 – Comune di Roisan	187
58 – Comune di Saint-Christophe	188
59 – Comune di Saint-Denis	188
60 – Comune di Saint-Marcel	188
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	188
62 – Comune di Saint-Oyen	188
63 – Comune di Saint-Pierre	188
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	188
65 – Comune di Saint-Vincent	188
66 – Comune di Sarre.....	188
67 – Comune di Torgnon.....	188

68 – Comune di Valgrisenche	188
69 – Comune di Valpelline.....	188
70 – Comune di Valsavarenche.....	188
71 – Comune di Valtournenche.....	188
72 – Comune di Verrayes.....	188
73 – Comune di Verrès.....	188
74 – Comune di Villeneuve.....	188
ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.	189
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	189
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	189
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	189
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	189
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	189
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	189
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	189
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	189
ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	190
ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	191
ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.....	192
ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.	193
ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	194
ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.	195
ALLEGATO 29 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	196

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la seconda Relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2020. Pur essendo stato eletto il 21 dicembre 2011 e avendo assunto la carica di Difensore civico in data 1° febbraio 2012 e successivamente essendo stato riconfermato Difensore civico per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017, ho assunto anche le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza a partire dal 17 aprile 2019, giorno di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, *Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))*.

Seguendo le impostazioni delle altre due Relazioni annuali sull'attività svolta rispettivamente dal Difensore civico e da questi in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2020.

Dal punto di vista metodologico, oltre ad avere ricevuto personalmente i cittadini che si sono rivolti a questa figura di garanzia, in presenza sino al 23 marzo – giorno di inizio dello *smart working* ossia del lavoro a distanza così come disposto dalle misure adottate dalle autorità statali e regionali dirette a prevenirne l'insorgenza ed arginarne la diffusione della pandemia di coronavirus –, successivamente a tale data le istanze dei cittadini sono state ricevute unicamente tramite messaggi di posta elettronica e telefonicamente.

Ho altresì cercato di far conoscere la figura del Garante dei minori, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Analogamente, ho consolidato i contatti con i colleghi delle altre Regioni, *in primis* con la collega della Regione Piemonte, partecipando ad incontri anche organizzati sotto l'egida dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in presenza ad inizio anno e successivamente con incontri via varie piattaforme telematiche.

Ho inoltre confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, programmando lezioni a studenti di vari Istituzioni scolastiche della Valle che sono poi state annullate a causa della pandemia da COVID-19.

Questa Relazione – redatta e trasmessa ai competenti organi regionali per estensione di quanto normativamente previsto al momento solo per le altre due figure di garanzia regionali dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 –, si colloca in continuità, sia pure

con alcune differenze, con le altre Relazioni, e segnatamente con quelle del Difensore civico dei tredici anni precedenti, di cui gli ultimi nove esercizi sono stati rappresentati dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il primo capitolo illustra il panorama internazionale, nazionale e regionale con particolare riferimento agli strumenti internazionali, giuridicamente vincolanti e anche non vincolanti, alla figura di garanzia nazionale, ovvero l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché alla funzione di garanzia attribuita dal Consiglio della Valle con la novella del 2019 al Difensore civico valdostano.

Nel secondo capitolo vengono riportati oltre la metodologia adottata dall'Ufficio del Garante dei minori, i dati relativi ai minori residenti in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2020, ultimi dati ufficiali disponibili all'atto della redazione della presente Relazione, il bilancio generale nonché un quadro d'insieme dell'attività svolta.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento ai membri del Consiglio della Valle che hanno, con l'adozione della novella 2019, ampliato le competenze di questo Ufficio di garanzia e a quanti si sono successivamente adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio, in particolare ai due Presidenti del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; alla Dirigente e al personale del Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali nonché della Struttura Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione; alla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte per la sua proficua collaborazione; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines* tutti ormai convenzionati; ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con questo Ufficio; e, da ultimo, ma non per ultime, alle mie collaboratrici, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

1. Il panorama internazionale: gli strumenti di difesa dei diritti dei minori.

Numerosi sono i documenti internazionali, vincolanti e non, che dal dopoguerra ad oggi sono stati adottati in vari consessi istituzionali internazionali quali le Nazioni unite, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e il Parlamento europeo al fine di tutelare i diritti dei minori.

Nel 2019 si è celebrato il trentennale dall'adozione della *Convenzione sui diritti del fanciullo* poi tradotta *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, adottata a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 (Allegato 4). Tale Convenzione ha originato un consenso senza precedenti, tanto che, aperta alla firma il 26 gennaio 1990, ha raggiunto in poco più di sei mesi il numero di ratifiche necessario per la sua entrata in vigore¹, avvenuta il 2 settembre 1990. L'Italia ha poi ratificato e dato esecuzione alla Convenzione con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Allegato 5). Ad oggi sono 196 gli Stati contraenti, pressoché l'intera comunità internazionale anche se, è necessario sottolineare, gli Stati Uniti, pur avendola firmata il 16 febbraio 1995, non l'hanno ancora ratificata mentre altri Stati hanno espresso numerose riserve in relazione ad alcuni suoi articoli di talché il contenuto degli obblighi assunti dagli Stati contraenti risulta essere disomogeneo.

Si tratta, tuttavia, del primo strumento internazionale vincolante sui diritti dei minori, che, non si limita a chiarire il contenuto e la portata di principi già espressi in documenti precedenti quali la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* della Lega delle Nazioni (Genève, marzo 1924) e quella approvata in seno alle Nazioni Unite nel 1959 – di cui il 20 novembre dell'anno in esame sono ricorsi i sessant'anni – e che già originava dalla *Carta delle Nazioni Unite* del 1945 e dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948, ma è divenuta anche il punto di riferimento per tutta una serie di iniziative legislative e operative, interne agli Stati o a livello sovranazionale, a beneficio dell'infanzia. Fra queste ultime si ricordano: la *Convenzione europea sull'esercizio dei Diritti dell'Infanzia* (Strasbourg, 25 gennaio 1996, in vigore dal 1° luglio 2000) (Allegato 9); la *Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini* (Addis Abeba, 11 luglio 1990, in vigore dal 29 novembre 1999); la *Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali* (L'Aja, 29 maggio 1993, in vigore dal 1° maggio 1995); la *Dichiarazione e il programma d'azione di Stoccolma*, approvati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

¹ Il 26 gennaio 1990 a New York, la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* viene firmata da 61 Paesi durante la cerimonia ufficiale. Secondo il primo comma del suo articolo 49, la Convenzione è entrata in vigore 30 giorni dopo la firma dell'ultimo Stato membro necessario per raggiungere il numero minimo utile a tale fine, cioè 20.

(Stoccolma, 27-31 agosto 1996); la *Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile* dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Genève, 1° giugno 1999, in vigore dal 19 novembre 2000); la *Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali* del Consiglio d'Europa (Lanzarote, 25 ottobre 2007, in vigore dal 1° luglio 2010); la *Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo* (Strasbourg, 26 novembre 2019) (Allegato 11).

La *Convenzione* è composta da un preambolo e da 54 articoli, suddivisi in tre sezioni. La prima (articoli 1-41) riguarda i diritti dei minori; la seconda (articoli 42-45) istituisce un Comitato internazionale a cui tutti gli Stati parti devono sottoporre un rapporto² periodico sullo stato di implementazione della *Convenzione*; la terza sezione (articoli 46-54) ricomprende gli adempimenti burocratici per la ratifica, le riserve e la proposta di emendamenti alla *Convenzione* stessa.

Questo strumento giuridico internazionale è stato completato da tre Protocolli facoltativi adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tutti ratificati e in vigore per l'Italia: il primo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia rappresentante minori, adottato il 25 maggio 2000 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2002 (Allegato 6); il secondo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, anch'esso adottato il 25 maggio 2000 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2002 (Allegato 7); il terzo stabilisce una procedura di presentazione delle comunicazioni, adottato il 19 dicembre 2011 ed entrato in vigore il 14 aprile 2014 (Allegato 8).

La *Convenzione* contiene disposizioni che introducono anche diritti nuovi e in generale disciplina in modo autonomo e completo l'ambito della protezione dei diritti dei minori dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, fissato in via di principio al diciottesimo anno (articolo 1). Essa accoglie il concetto che il minore, come qualsiasi essere umano, è soggetto di diritti e non solo destinatario passivo degli stessi, e procede alla descrizione di tali diritti, in parte riprendendone semplicemente gli elementi già contenuti in convenzioni precedenti, in parte introducendo elementi aggiuntivi per tenere conto delle peculiarità della condizione del minore, in parte ancora definendoli in modo autonomo soprattutto quando si tratta di diritti non disciplinati in precedenza. In essa vi si trova, infatti, tutto l'arco dei diritti umani secondo la classificazione seguita nel sistema delle Nazioni Unite, comprendente diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Inoltre, la *Convenzione* oltre a prevedere i diritti fondamentali

² Lo Stato italiano ha presentato il suo 10° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della *Convenzione O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* (C.R.C.) in occasione del 30° anniversario dall'approvazione della *Convenzione* stessa, il 20 novembre 2019. Il Comitato sui diritti dell'infanzia, composto da 18 esperti indipendenti, esamina l'attuazione della *Convenzione* da parte dei singoli Stati parte, analizza i rapporti periodici (inizialmente a 2 anni dalla ratifica, poi ogni 5 anni) che questi ultimi si sono impegnati a presentare ed elabora anche commenti generali utili ai fini dell'interpretazione di questo documento internazionale.

dei minori rientranti nella disciplina internazionale dei diritti umani, estende il suo campo anche ai diritti che derivano dal diritto internazionale umanitario.

Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti garantiti dalla *Convenzione* devono tenersi presenti alcuni principi che, almeno in parte, non sono presenti nelle altre convenzioni delle Nazioni Unite o che qui assumono una valenza particolare. *In primis* il principio di non discriminazione (articolo 2) in virtù del quale i diritti sanciti dalla *Convenzione* devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione professate dal bambino/adolescente o convinzioni dei genitori del minore, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari; il principio dell'interesse superiore del minore (articolo 3) grazie al quale in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse della persona di minore età deve avere la priorità; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6) secondo il quale gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati; il principio di partecipazione secondo le capacità acquisite nello sviluppo individuale (articolo 12) che prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le loro opinioni.

Fra gli altri diritti tutelati si ricordano: il diritto ad avere dalla nascita un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i genitori e a essere allevato da essi (articolo 7); il diritto a preservare l'identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali (articolo 8); il diritto a non essere separato dai genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore (articolo 9); il diritto a che ogni domanda presentata da un minore o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza (articolo 10); il diritto alla libertà di espressione che comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del minore nel rispetto dei diritti o della reputazioni altrui, della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche (articolo 13); il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 14); il diritto di libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente (articolo 15); il diritto per il minore che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o condizione (articolo 25); il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale (articolo 26); il diritto per un minore autoctono o che appartiene a una minoranza etnica,

religiosa, linguistica di non essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo (articolo 30).

In questi trentuno anni, la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* è stata determinante nel migliorare la vita di bambine, bambini e adolescenti, invitando i Governi ad adottare leggi e a stanziare fondi per favorirne l'accesso ai servizi destinati ai minori e nel contempo a godere maggiormente dei loro diritti. Ha, altresì, contribuito a cambiare la percezione sull'infanzia e l'adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo. Nonostante questo, la *Convenzione* non è ancora pienamente attuata, conosciuta e capita. Inoltre, la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza è in continua evoluzione, bisogna quindi attualizzare quanto previsto in materia di diritti affinché per ogni minore, ogni diritto sia garantito e realizzato in ogni Stato parte.

2. Il panorama nazionale: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La necessità di un organismo nazionale indipendente, quindi terzo, a garanzia dei diritti dei minori trae origine dalla *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* e in particolare dalla raccomandazione del *Comitato sui diritti dell'infanzia*, preposto al suo monitoraggio e previsto dalla stessa *Convenzione* all'articolo 43. Nel Commento generale n. 2 di tale Comitato, approvato il 31 gennaio 2003 sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia, richiama tale impegno tra quelli assunti dagli Stati che l'hanno ratificata.

In Italia, a distanza di quasi vent'anni dalla legge di ratifica ed esecuzione della *Convenzione* (Allegato 5), con legge 11 luglio 2011, n. 112 (Allegato 3), è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agi) con l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi dei minori presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro origine nazionale, etnica e sociale. Da allora la normativa di riferimento si è progressivamente ampliata, infatti alla legge istitutiva del 2011 si sono aggiunte disposizioni che ne hanno accresciute le competenze e, in parte, modificata la struttura, nonché consolidate e intensificate le attività collegate alle competenze originarie.

Organo monocratico, nominato, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato, per una durata di quattro anni non rinnovabile, l'Autorità agisce innanzitutto per promuovere l'attuazione della *Convenzione* e degli altri strumenti internazionali in materia.

Essa ha funzioni che possono essere ricondotte a due linee di azione: la promozione, da un lato, e la verifica, dall'altro, della piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori, funzioni queste perseguite attraverso atti giuridicamente non vincolanti e grazie all'utilizzo

della persuasione, strumenti questi finalizzati anche ad indirizzare l'azione delle istituzioni, sul piano normativo e dell'azione di governo.

A tal fine, la legge istitutiva attribuisce all'Autorità garante un potere di segnalazione di ogni iniziativa volta ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute. Pertanto, essa segnala al Governo, alle Regioni, agli Enti locali e territoriali interessati, alla Procura della Repubblica e agli organismi a cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione, le situazioni nelle quali ravvisi la violazione o un rischio di violazione di tali diritti.

Inoltre, essa esercita una funzione di indirizzo, in ambito nazionale – prevista unicamente in forma di possibilità e solo dalla propria legge istitutiva – nei confronti degli organi che esercitano il potere legislativo, esprimendo il proprio parere sugli atti normativi del Governo e sui progetti di legge all'esame delle Camere che riguardano il settore dell'infanzia e dell'adolescenza, mentre, in ambito internazionale, attraverso la predisposizione del proprio parere sul rapporto che il Governo periodicamente presenta al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la sua partecipazione a consessi europei da cui originano linee-guida e raccomandazioni volte a indirizzare le azioni e le politiche degli Stati.

Per realizzare le sue azioni, la legge istitutiva le attribuisce specifici strumenti, tra i quali la possibilità di promuovere studi e ricerche a livello nazionale, chiedere informazioni, accedere a banche dati e archivi, fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori e procedere a visite e ispezioni nei luoghi in cui siano presenti persone di minore età, queste ultime purché previamente concordate con le Amministrazioni competenti.

Numerosi sono i progetti volti, in particolare, ad assicurare la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari. Per le diverse attività realizzate, l'Autorità garante collabora stabilmente con le Reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età, con i Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con le Organizzazioni e gli Istituti internazionali di tutela e di promozione dei diritti dei minori e le Organizzazioni *no profit*. Lo scambio con soggetti diversi permette all'Autorità di sviluppare proposte al passo con i tempi e le necessità dei minori.

Attraverso pareri, osservazioni e proposte essa influenza le Istituzioni e gli Organismi che intervengono direttamente o indirettamente nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori. Assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle dei minori e quelle delle Associazioni di familiari, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità. In tale contesto di collaborazioni l'Autorità esercita le proprie competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà e presenta alle Camere, annualmente, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

Per converso, si segnala principalmente l'assenza di poteri cogenti quale criticità che incide negativamente sull'efficacia della sua azione.

Altresì, l'Autorità garante presiede la *Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, prevista dall'articolo 3 della legge n. 112/2011, composta dai Garanti regionali e delle Province autonome, o da figure analoghe, che le Regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante, e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, essa assicura idonee forme di collaborazione con i Garanti territoriali stessi.

Le competenze attribuite inizialmente all'Autorità garante dalla legge istitutiva sono state ampliate con l'adozione della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e della legge 29 maggio 2017, n. 71 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La prima di queste disposizioni legislative, modificata significativamente con il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, ha attribuito una competenza diretta ai Garanti territoriali preposti alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché, in via temporanea nelle Regioni ancora prive di Garante, all'Autorità garante nazionale. La principale novità risiede nell'articolo 11 che prevede l'istituzione presso i Tribunali per i minorenni di elenchi di Tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati giunti in Italia. Questi Tutori volontari sono privati cittadini "selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre". Laddove non vi sia il Garante territoriale, è competente nella selezione e nella formazione l'Autorità garante nazionale, con il supporto di Associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli Enti locali, dei Consigli degli Ordini professionali e delle Università. Il decreto legislativo n. 220/2017 ha previsto altresì la competenza dell'Autorità garante nazionale nel monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 11 della normativa innanzi menzionata.

Per quanto attiene la Valle d'Aosta, le competenze attribuite dalla legge 47/2017 in materia di selezione e di formazione dei Tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati sono state conferite momentaneamente con apposita delega dall'Autorità garante nazionale al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. Ad inizio 2021, verrà sottoscritta una Convenzione di cooperazione, *in primis* con il Garante per l'infanzia e

l'adolescenza della Regione Piemonte, al fine di sancire la proficua collaborazione avviata per la selezione e la formazione degli aspiranti Tutori della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per completezza di esposizione, si rammenta che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, ha lasciato l'incarico in data 12 ottobre 2020. Successivamente, con determinazione della Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati del 13 novembre, è stata nominata a tale funzione Carla Garlatti, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, assumendone le funzioni in data 14 gennaio 2021.

3. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza in Valle d'Aosta.

L'articolo 2quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Allegato 1), che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, entrata in vigore il 17 aprile 2019, attribuisce al Difensore civico regionale le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alla legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, adottata a New York il 20 novembre 1989 (Allegato 4), e alla legge 20 marzo 2003, n. 77, di ratifica ed esecuzione della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, adottata a Strasbourg il 25 gennaio 1996 (Allegato 9).

Il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, chiamato sin dal 2001 in linea generale a mediare nei rapporti tra Cittadini e Pubbliche Amministrazioni in funzione della garanzia dei diritti dei primi e del buon funzionamento della seconda, successivamente, in conformità alle modifiche normative intervenute nel 2009, allorché il soggetto che richiede tutela sia un detenuto – titolare, al pari di tutti gli altri individui, di diritti, compatibilmente con il suo stato di restrizione – viene investito delle specifiche prerogative che l'ordinamento penitenziario attribuisce ai Garanti dei detenuti, ovvero della facoltà di svolgere colloqui con i ristretti e di visitare le strutture penitenziarie senza autorizzazione, infine con la previsione normativa introdotta ad inizio 2019, dinanzi citata, in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza vede ora meglio specificate alcune sue prerogative, già ricomprese fra quelle generiche, ossia quelle di promuovere e di garantire i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani.

Di conseguenza, le nuove prerogative dell'azione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza valdostano si esplicitano nei seguenti indirizzi: diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani; segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori; monitorare e

vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari; promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

In particolare, egli può: promuovere, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali; vigilare, con la collaborazione di operatori e degli Enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause; promuovere iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia); promuovere, anche in collaborazione con gli Enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); organizzare, in accordo con gli Enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile; curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.); concorrere alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in Istituti educativi e assistenziali, in Strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia).

Inoltre, egli può segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico; promuovere iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il

diritto al trattamento ottimale; curare iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle Strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati; fornire sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento; concorrere alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale; esprimere pareri e formulare proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione; promuovere iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola; promuovere iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori; promuovere iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli Enti locali e i mezzi di informazione; collaborare con il Co.Re.Com. sia all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita, sia per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

Egli può, altresì, promuovere la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del Codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasbourg, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

Per questa ultima prerogativa, come si è visto nel paragrafo precedente, le competenze attribuite dalla legge 47/2017 in materia di selezione e di formazione dei Tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati sono state momentaneamente conferite, con apposita delega, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte.

A tal fine, come si è accennato al precedente paragrafo, una Convenzione di cooperazione *ad hoc* sarà sottoscritta ad inizio 2021 tra il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte, l'Assessorato Politiche della famiglia, dei bambini e della casa, sociale, pari opportunità della Regione Piemonte, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Valle d'Aosta, l'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Anci Piemonte, i Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture, Politica e Società, e il Dipartimento di Psicologia dell'Università

degli Studi di Torino, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, nonché la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Tale atto si propone di rinnovare la Convenzione stipulata il 5 luglio 2018³, al fine di proseguire nella collaborazione istituzionale per la formazione dei Tutori volontari sul territorio di competenza. Infatti, il Difensore civico valdostano nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha manifestato l'interesse a proseguire la proficua collaborazione avviata sin dal 2018 dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte per la selezione e la formazione degli aspiranti Tutori valdostani. Il Tutore volontario, chiamato a garantire protezione e sostegno ai minori, rappresenta una particolare forma di cittadinanza attiva ed è, altresì, espressione di solidarietà e occasione di promozione della cultura dell'accoglienza.

Inoltre, al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni, la nuova figura di garanzia valdostana stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali, infine intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

³ Convenzione stipulata *ante* attribuzione al Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA A FAVORE DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di due esigenze: l'immediatezza e l'informalità degli interventi e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa, quella dell'istruttoria e quella della conclusione

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Garante, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, della figura di garanzia o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il minore o il familiare o il rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con una Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. L'ambito di competenza.

Pur essendo la Valle d'Aosta sensibile alle problematiche minorili, grazie a varie istituzioni dotate di specifiche competenze in materia, il ruolo del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di recente istituzione nella nostra Regione, è andato di fatto, in questo secondo anno, a colmare un vuoto di relazione istituzionale con i vari ambiti per quel che riguarda l'attenzione ai bisogni, per studiare e coordinare ogni possibile risposta, per accogliere segnalazioni e svolgere azioni di monitoraggio e di vigilanza sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, che in parte erano già sostanzialmente di competenza del Difensore civico.

Si tratta senza alcun dubbio di una figura importante che ha il compito di assicurare sul territorio valdostano la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che vivono in Valle d'Aosta nonché ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

Di seguito si riportano i dati Istat al 1° gennaio 2020 relativi alla popolazione residente in Valle d'Aosta per singole età, da zero a 18 anni (Tabella 1), mentre i dati disaggregati per singolo Comune sono pubblicati all'Allegato 15.

Pur essendo dati datati, si è voluto tuttavia inserirli in questa seconda Relazione al fine di dare un quadro, anche se approssimativo, di quello che è il bacino valdostano delle persone residenti di minore età, ossia dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, al quale questa figura funge da garante del rispetto dei loro diritti.

I minori residenti in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2020 erano 20.739 di cui 10.043 femmine e 10.696 maschi.

**TABELLA 1 – Minori residenti in Valle d'Aosta
al 1° gennaio 2020.**

Età	Femmine	Maschi	Totale
0	417	418	835
1	417	476	893
2	413	475	888
3	453	498	951
4	476	485	961
5	500	550	1.050
6	514	519	1.033
7	551	573	1.124
8	574	608	1.182
9	574	581	1.155
10	585	639	1.224
11	585	619	1.204
12	584	623	1.207
13	583	652	1.235
14	560	582	1.142
15	592	583	1.175
16	587	595	1.182
17	520	595	1.115
18	558	625	1.183
Totale	10.043	10.696	20.739

3. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Ufficio ha trattato 1.697 casi (Tabella 2).

I casi non ancora conclusi ammontano a 2.

È altresì da puntualizzare che nel corso dell'esercizio in esame, vi è stata la presenza di 7 istanze collettive di ben 235 casi l'una, che nel complesso hanno rappresentato 1.645 casi.


TABELLA 2 – Casi trattati e nuovi dal 17 aprile 2019 al 31 dicembre 2020.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2019	34	34	29	5
2020	1.697	1.692	1.695	2

Si sottolinea per completezza di informazione che per quanto attiene la formazione dei Tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Regione autonoma Valle d'Aosta, come si è illustrato *supra*, sono state momentaneamente conferite, con apposita delega, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. Nell'esercizio in esame, nessuna disponibilità all'affidamento di minore straniero non accompagnato è stata portata all'attenzione del Garante valdostano (Allegato 16).

Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese del periodo dell'anno considerato.

**GRAFICO 1 – Casi trattati dal 17 aprile al 31 dicembre 2020 –
Distribuzione per mese.**



Gli affari sono distribuiti a seconda dei destinatari dell'intervento, come indicato nella tabella 3. Da quest'ultima si evince che si è registrato anche in questo esercizio una prevalenza della Regione – 1.438 casi –, seguita rispettivamente dalle Amministrazioni ed Enti fuori competenza – 248 casi – dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta – 7 casi –, da 5 casi relativi a due Comuni valdostani convenzionati, e da un caso relativo a Privati.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per destinatari dell'intervento
Anno 2020.

Enti	Casi	%
1 – Privati	1	0,06%
2 – Regione autonoma Valle d'Aosta	1.438	84,64%
3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	0	0%
4 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	7	0,41%
5 – Comuni valdostani convenzionati	5	0,29%
6 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	0	0%
7 – Amministrazioni periferiche dello Stato	0	0%
8 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	248	14,59%
9 – <i>Questioni civilistiche</i>	0	0%
Totale	1.699*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi non è uguale a quello effettivo, in quanto alcune istanze riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 4) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'istruzione, cultura e formazione professionale con 1.442 casi tutti per l'istruzione, seguito rispettivamente dai 245 casi dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale sono stati trattati 4 casi per rapporti istituzionali, un caso per servizi pubblici e 240 casi

relativi alla giurisdizione, materia non di competenza, dai 7 casi per il settore della sanità tutti per servizi sanitari, dai 2 casi relativi ai trasporti e viabilità per servizi di trasporto pubblico per disabili, nonché da un caso per ognuno dei settori dell'organizzazione per condizioni di vita di soggetto minore e delle politiche sociali per servizi socio-assistenziali. Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio è stato esaminato anche un caso in ordine alla materia afferente all'accesso ai documenti amministrativi relativamente alle modalità dell'accesso documentale.

TABELLA 4 – Suddivisione dei casi per area tematica

Anno 2020.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	1	0,06%
2 – Agricoltura e risorse naturali	0	0%
3 – Ambiente	0	0%
4 – Assetto del territorio	0	0%
5 – Attività economiche	0	0%
6 – Edilizia residenziale pubblica	0	0%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	1.442	84,87%
8 – Ordinamento	245	14,42%
9 – Organizzazione	1	0,06%
10 – Politiche sociali	1	0,06%
11 – Previdenza e assistenza	0	0%
12 – Sanità	7	0,41%
13 – Trasparenza	0	0%
14 – Trasporti e viabilità	2	0,12%
15 – Turismo e sport	0	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico nelle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati e per le proposte di miglioramento normativo e amministrativo si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29).

4. Quadro d'insieme.

4.1. La costituzione di una rete: una necessità imprescindibile

A costo di una ripetizione – ma *repetita iuvant*, dicevano i Romani – è opportuno richiamare quanto già esposto nell'ambito della Relazione di questo Garante per l'anno 2019.

Fin dalla nascita della nuova figura, il Difensore civico, nelle sue attribuzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha affermato con determinazione l'imprescindibilità della costituzione di una rete tra i diversi attori che si occupano delle problematiche dei minori.

L'esperienza, seppure ancora breve, ha dimostrato che tale affermazione non è un assioma formale, ma, anzi, costituisce il fulcro dell'azione a tutela dei minori.

Si conferma, quindi, che il lavoro in rete è ormai una necessità, non più solamente un'opportunità, in tutte le materie trattate dall'Ufficio del Difensore civico: in tema di minori, si tratta, come si diceva, di assoluta imprescindibilità.

Cos'è il lavoro in rete? La domanda sembra retorica, e la risposta, conseguentemente, a volte risulta superficiale. In realtà, lavorare in rete non è semplice. Occorrono capacità e competenze, giuridiche e organizzative, per evitare, ad esempio, il rischio di delegare il lavoro e il pensiero a uno dei componenti di un tavolo di discussione: è un rischio più reale di quanto si pensi. Al contrario, ognuno è chiamato a conferire il suo apporto, secondo le proprie professionalità e attitudini.

Si può definire il lavoro in rete come la capacità di soggetti di varia estrazione di unire persone, risorse e conoscenze per raggiungere obiettivi comuni o comunque interrelati.

Entrando nel dettaglio, fare rete significa:

- Condivisione di obiettivi comuni;
- Concertazione delle azioni da svolgere;
- Coinvolgimento di tutti i partner nella realizzazione di un progetto.

E il presupposto della rete è: non siamo soli, sul territorio esistono altri soggetti che si occupano delle medesime tematiche o di tematiche correlate. E tra noi dobbiamo interagire.

Ora, appare del tutto evidente che qualsiasi problematica nel campo che ci occupa precipuamente assume una delicatezza estrema, con innumerevoli sfaccettature, che comportano disamine attente in relazione alle norme di diritto, alle *practice* sanitarie, ai metodi di educazione, all'esame della personalità dell'interessato – per sua natura, ogni essere umano è unico e irripetibile – e del contesto in cui si trova.

Da tanto discende una conferma, da questo primo periodo di attività. Il Garante, da solo, può attendere alla sua funzione in termini assolutamente riduttivi. Occorre che su un caso di interesse comune convergano le professionalità sanitarie, assistenziali, educative, psicologiche, sociologiche, in modo che ognuna di esse conferisca il suo apporto di conoscenze ed esperienze, al fine della creazione di un sicuro valore aggiunto a beneficio dell'ascolto e se possibile della risoluzione delle problematiche in parola.

4.2. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale anti contagio da COVID-19.

Il Garante è stato interessato da una problematica molto sentita da alcuni genitori e che ha conosciuto ampio risalto nel dibattito nazionale.

Si trattava dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivo di protezione individuale, la “mascherina”, in capo ai minori di età superiore ai sei anni.

Il Garante ha chiarito quanto segue.

In primo luogo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 3 ottobre 2020 risultava chiaro al proposito nel disporre l'obbligatorietà del dispositivo per i bambini di età superiore ai sei anni.

Vero era che il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, prevedeva la salvezza dei protocolli anti contagio, ma all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, esentava espressamente i bambini al di sotto dei sei anni. Il che portava a ritenere, ragionando *a contrario*, che i bambini di età superiore fossero destinatari dell'obbligo di indossare il presidio di protezione.

Riguardo a protestati profili di dubbia costituzionalità dell'obbligo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è una fonte normativa di secondo grado, sostanzialmente un atto amministrativo, che non può derogare a norme di legge. Ma il decreto che ha imposto l'obbligo in parola non pare avere obliterato il disposto di una fonte primaria, in specie il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, con ciò operando la presunta violazione della salvezza dei protocolli anti contagio. I vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti nel tempo sono legittimati dagli articoli 1, 2, 3, del decreto legge 6/2020, il quale ne prevede espressamente l'adozione, in ragione dell'emergenza pandemica. Si tratta, per altro, di norme volte a preservare il bene supremo della salute pubblica e singola.

Per quanto riguardava il profilo sanitario, il Garante ha puntualizzato di non avere le competenze mediche per esprimersi e di doversi basare su apporti scientifici allo stato discordanti. Pertanto, risultava imprescindibile approfondire.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nei primi mesi dell'anno, l'Ufficio del Difensore civico anche per quanto attiene alle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha ricevuto il pubblico presso la propria sede, come è ormai consuetudine per le altre due figure di garanzia, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentavano disabilità fisiche e motorie è comunque sempre stata garantita la possibilità di incontro in altro luogo, sino all'avvenuto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico nella nuova sede priva di barriere architettoniche.

Per converso, dal 9 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali per prevenire e contrastare la diffusione della COVID-19, l'accesso all'Ufficio è avvenuto esclusivamente su appuntamento, anche nelle giornate di martedì e di mercoledì, giorni da sempre di apertura al pubblico. I cittadini sono, altresì, stati invitati a presentarsi singolarmente agli appuntamenti e a privilegiare mezzi di comunicazione alternativi, quali telefono e posta elettronica.

Tali disposizioni sono poi state modificate a seguito delle ulteriori restrizioni entrate in vigore il 23 marzo. Infatti, da questa data e per tutto l'esercizio in esame, i contatti con l'Ufficio del Difensore civico sono avvenuti esclusivamente tramite i sopracitati mezzi di comunicazione alternativi.

Quanto alla sede, dopo anni di attesa, finalmente da fine maggio, l'Ufficio del Difensore civico è stato trasferito nei nuovi locali di via Boniface Festaz, al numero civico 46, ove strumenti tecnologici permettono di ovviare alle barriere architettoniche presenti rendendo fruibili gli uffici anche ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie.

2. Lo staff.

Al 17 aprile 2019, giorno dell'entrata in vigore della norma regionale che ha ampliato le funzioni del titolare dell'Ufficio di difesa civica valdostana, l'organico era composto da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, impiegati invece in compiti amministrativi. A seguito dell'attribuzione al

Difensore civico delle funzioni di Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, veniva richiesta l'implementazione attraverso la dotazione di un soggetto con profilo di Assistente sociale che, tuttavia, non è stato assegnato.

Per converso, a far data dal 29 settembre 2019, un istruttore amministrativo ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età senza essere ancora stato sostituito.

Pertanto, la sostituzione del personale in quiescenza nonché un'integrazione dell'organico sono quanto mai necessarie per far fronte anche al notevole incremento di attività registrato nel suo complesso dall'Ufficio, anche per quanto attiene alle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Appare del tutto evidente come, allo stato, non possa essere assicurata che l'attività essenziale, cioè la disamina delle questioni rappresentate dagli utenti.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico per l'esercizio, ammontanti a euro 210.100, ossia euro 32.400 in più rispetto al 2019, si sono rivelate sufficienti.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato più che sufficiente ad assicurare le attività essenziali del Difensore civico, anche nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto che, pur prendendo parte con assiduità alle varie riunioni istituzionali, queste ultime si sono svolte prevalentemente in modalità telematica.

4. Le attività complementari.

Quest'anno il Difensore civico nelle sue nuove funzioni di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha preso parte con assiduità alle varie riunioni istituzionali, prevalentemente in modalità telematica, in quanto lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del nuovo mandato.

Le attività complementari sono state pesantemente condizionate dalla pandemia da COVID-19, per cui il Garante si è prevalentemente limitato, in ragione della ponderosa riduzione di convegni e seminari, alle iniziative strettamente istituzionali.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel corso dell'esercizio 2020, possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi portati all'attenzione del Difensore civico regionale nelle sue funzioni di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza si attesta a 1.697 mentre i casi non ancora conclusi ammontano a 5. Come già evidenziato, la gran parte dei casi trattati riguarda fascicoli collettivi e hanno ad oggetto l'utilizzo, da parte dei minori di età superiore ai sei anni dei dispositivi di protezione individuale dal contagio da COVID-19.

Il Difensore civico, nelle sue attribuzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, opera su diverse linee direttrici.

In primo luogo, si occupa dei casi di cui viene a conoscenza, che evidenziano una situazione di criticità concreta – e, direi, anche solo di pericolo – in cui si trovano minori.

Da questo punto di vista, come ho avuto modo di illustrare nel capitolo 2, in questo primo anno completo di attività – la legge regionale 3/2019, che ha modificato la legge regionale istitutiva del Difensore civico, è entrata in vigore in data 17 aprile 2019 – ho già avuto modo di occuparmi di questioni di particolare interesse per la tutela dei minori.

In queste riflessioni conclusive e di sistema, mi sento in dovere di soffermarmi su un tema, l'utilizzo dei social e, in generale, dei dispositivi elettronici da parte dei minori che, anche recentemente, è salito agli onori delle cronache per fatti drammatici.

Come ha sostenuto l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, è illusorio vietare l'uso dei cellulari e di altri dispositivi.

Proprio per questo, instaurare un corretto rapporto da parte dei ragazzi verso tali dispositivi interroga in primo luogo noi adulti, a qualsiasi titolo ci si possa occupare della cura dei minori.

Normalmente, ci si riferisce alle Istituzioni, che certo devono fare la loro parte, come preciserò più avanti.

Ma, in primo luogo, il tema interroga i genitori, che sono chiamati all'educazione e al sano sviluppo dei loro figli e che spesso si trovano in vari ordini di difficoltà.

A cominciare dal gap tecnologico con i figli, nativi digitali, che di norma sono maggiormente versati e, quindi, non facilmente controllabili.

Ma lo snodo fondamentale è un altro.

È necessario privilegiare il dialogo rispetto all'utilizzo dei social e del web, che, per altro, avviene prevalentemente in una pericolosa solitudine.

Non è raro imbattersi in una famiglia i cui componenti sono impegnati nella consultazione del loro cellulare, piuttosto che a parlarsi.

Occorre, invece, tornare al dialogo che definirei fisico, a guardarsi negli occhi, perché le parole contano fino ad un certo punto, anche quando vengono pronunciate; molto di più insegnano la comunicazione non verbale e quella sensibilità, data dalla frequentazione assidua e costante, che porta a svelare problemi che non appaiono immediatamente nella superficie.

Parlare, e ancora parlare e parlarsi, senza schermare le relazioni.

I genitori hanno il compito di dare l'esempio, come è sempre stato nella storia: e l'esempio sta nell'abbandonare la relazione con il cellulare per dedicarsi all'attenzione, ripeto l'aggettivo icastico, "fisica" con i loro figli.

Naturalmente, anche le Istituzioni devono fare la loro parte.

Appare ormai imprescindibile un'evoluzione del sistema scolastico, un adeguamento ai tempi della sua missione.

I temi dell'educazione digitale vanno affrontati nella loro complessità e i ragazzi vanno informati sui rischi che possono correre nell'oceano del web. E deve essere un'educazione continua, profonda, che non si fermi all'erogazione di nozioni, che pure è dovuta.

In sintesi: più relazioni e meno virtualità. Di questo hanno bisogno i ragazzi, perché non confondano la realtà con la finzione di una vita fittizia e siano messi in guardia da sirene solo apparentemente rassicuranti e, invece, potenzialmente velenose.

Rassegno le osservazioni di questa seconda Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a garantire la protezione dei diritti dei minori dalla nascita al raggiungimento della maggiore età.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.....	39
ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.	53
ALLEGATO 3 – Legge che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.	57
ALLEGATO 4 – Convenzione sui diritti del fanciullo.....	64
ALLEGATO 5 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.	83
ALLEGATO 6 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, prostituzione infantile e la pedopornografia.....	102
ALLEGATO 7 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.	110
ALLEGATO 8 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la procedura di reclamo.....	116
ALLEGATO 9 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo.	126
ALLEGATO 10 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.....	135
ALLEGATO 11 – Risoluzione sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo.	146
ALLEGATO 12 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.	158
ALLEGATO 13 – Déclaration de Rabat – 24 octobre 2019.	168
ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.	171
ALLEGATO 15 – Minori residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2020.	173
ALLEGATO 16 – Tutori di Minori stranieri non accompagnati.	178
ALLEGATO 17 – Privati.	179
ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	180
ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	183
ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	184
ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.....	185
1 – Comune di Allein	185
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	185
3 – Comune di Aosta	185
4 – Comune di Arnad	185

5 – Comune di Arvier	185
6 – Comune di Avise	185
7 – Comune di Ayas	185
8 – Comune di Aymavilles	185
9 – Comune di Bard.....	185
10 – Comune di Bionaz	185
11 – Comune di Brissogne	185
12 – Comune di Brusson	185
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	186
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	186
15 – Comune di Chambave	186
16 – Comune di Chamois	186
17 – Comune di Champdepraz	186
18 – Comune di Champorcher.....	186
19 – Comune di Charvensod	186
20 – Comune di Châtillon	186
21 – Comune di Cogne	186
22 – Comune di Courmayeur	186
23 – Comune di Donnas	186
24 – Comune di Doues	186
25 – Comune di Émarèse.....	186
26 – Comune di Étroubles	186
27 – Comune di Fénis.....	186
28 – Comune di Fontainemore	186
29 – Comune di Gaby.....	186
30 – Comune di Gignod	186
31 – Comune di Gressan	186
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	187
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	187
34 – Comune di Hône.....	187
35 – Comune di Introd.....	187
36 – Comune di Issime	187
37 – Comune di Issogne	187
38 – Comune di Jovençon	187
39 – Comune di La Magdeleine	187
40 – Comune di La Salle	187
41 – Comune di La Thuile.....	187
42 – Comune di Lillianes	187
43 – Comune di Montjovet.....	187
44 – Comune di Morgex.....	187
45 – Comune di Nus.....	187
46 – Comune di Ollomont.....	187
47 – Comune di Oyace	187
48 – Comune di Perloz	187
49 – Comune di Pollein	187
50 – Comune di Pontboset.....	187
51 – Comune di Pontey	187
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	187
53 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	187

54 – Comune di Quart	187
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	187
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	187
57 – Comune di Roisan	187
58 – Comune di Saint-Christophe	188
59 – Comune di Saint-Denis	188
60 – Comune di Saint-Marcel	188
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	188
62 – Comune di Saint-Oyen	188
63 – Comune di Saint-Pierre	188
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	188
65 – Comune di Saint-Vincent	188
66 – Comune di Sarre.....	188
67 – Comune di Torgnon.....	188
68 – Comune di Valgrisenche	188
69 – Comune di Valpelline.....	188
70 – Comune di Valsavarenche.....	188
71 – Comune di Valtournenche.....	188
72 – Comune di Verrayes.....	188
73 – Comune di Verrès.....	188
74 – Comune di Villeneuve.....	188
ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.	189
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	189
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	189
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	189
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.....	189
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	189
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	189
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	189
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	189
ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	190
ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	191
ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.....	192
ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.	193
ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	194
ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.	195
ALLEGATO 29 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	196

ALLEGATO 1 – Legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*⁴

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁵

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)*⁶

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

⁴ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

- finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
 - f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
 - g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
 - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
 - j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
 - k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
 - l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio

stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
 - n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

- b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁷;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁸;
- f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁹.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

⁷ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale¹⁰.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione¹¹.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi¹².
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹³.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹⁴.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del

¹² Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁴ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹⁵.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹⁶.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁷.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁸.

¹⁵ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁶ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁹

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi²⁰;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato²¹.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente

¹⁹ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁰ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²¹ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ²².
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

²² Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica²³.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

²³ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²⁴:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

²⁴ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Altre fonti normative.

Di seguito sono elencate ulteriori fonti normative attinenti alla salvaguardia dei diritti dei minori, alcune delle quali verranno integralmente riportate in successivi allegati.

Legge 22 maggio 1974, n. 357 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.*

Legge 30 giugno 1975, n. 396 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970.*

Legge 4 maggio 1983, n. 184 – *Diritto del minore ad una famiglia.*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 – *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Legge 27 maggio 1991, n. 176 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*

Legge 15 gennaio 1994, n. 64 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.*

Legge 28 agosto 1997, n. 285 – *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.*

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 – *Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.*

Legge 3 agosto 1998, n. 269 – *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.*

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.*

Legge 28 marzo 2001, n. 149 – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.*

Legge 11 marzo 2002, n. 46 – *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.*

Legge 20 marzo 2003, n. 77 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.*

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 – *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.*

Legge 6 febbraio 2006, n. 38 – *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.*

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.*

Legge 4 maggio 2009, n. 41 – *Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.*

Legge 2 luglio 2010, n. 108 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.*

Legge 21 aprile 2011, n. 62 – *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

Legge 21 aprile 2011, n. 62 – *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

Legge 12 luglio 2011, n. 112 – *Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 – *Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.*

Legge 1 ottobre 2012, n. 172 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.*

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 – *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.*

Legge 27 giugno 2013, n. 77 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.*

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 – *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.*

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 – *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.*

Legge 6 maggio 2015, n. 55 – *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.*

Legge 18 giugno 2015, n. 101 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.*

Legge 19 ottobre 2015, n. 173 – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.*

Legge 16 novembre 2015, n. 199 – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 – *Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.*

Legge 7 aprile 2017, n. 47 – *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.*

Legge 29 maggio 2017, n. 71 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*

Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 – *Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.*

Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 – *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante*

norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 – *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.*

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 – *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

ALLEGATO 3 – Legge che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Legge 12 luglio 2011, n. 112 – *Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*^{25, 26}.

Art. 1

(Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante)

1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica²⁷.
2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono

²⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166.

²⁶ Vedi, anche, l’articolo 1, comma 259, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

²⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 29 novembre 2011, la Determinazione 3 marzo 2016 e la Determinazione 13 novembre 2020.

attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
 - b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
 - c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
 - d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
 - e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
 - f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

- g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
 - h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
 - i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
 - l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
 - m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
 - n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;
 - o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
 - p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.
 3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
 4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
 - b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianco di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede

e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica²⁸.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6

(Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di

²⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168.

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 4 – Convenzione sui diritti del fanciullo.

Convention relative aux droits de l'enfant²⁹.

New York, 20 novembre 1989.

PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international

²⁹ La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 44/251 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Elle est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la

loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
 - a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
 - b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties :

- a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
- b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
- c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
- d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
- e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la *kafalahde* droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

- a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
- b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

- c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
- d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
- e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale

aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
 - a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
 - b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
 - c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
 - d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
 - e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
 - f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25

Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
 - a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
 - b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
 - c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
 - d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
 - e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
 - a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
 - b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
 - c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
 - d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
 - e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens

appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
 - a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
 - b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
 - c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

- a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
- b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

- a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;
- c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
- d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38

1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
 - a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
 - b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
 - i) Être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
 - ii) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
 - iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
 - iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
 - v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
 - vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
 - vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
 - a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;

- b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
- 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

- a) Dans la législation d'un État partie ; ou
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

DEUXIÈME PARTIE

Article 42

Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

- 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
- 2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention³⁰. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
- 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
- 4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi

³⁰ L'Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l'amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le mot " dix " par le mot " dix-huit ". L'amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).

désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
 - a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés ;
 - b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

- a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité ;
- b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ;
- c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant ;
- d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

TROISIÈME PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la

Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ALLEGATO 5 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Legge 27 maggio 1991, n. 176 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'Art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

PREAMBOLO

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e

a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato

Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *Kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
 - e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni

misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

- vi) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
 - b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno

quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella

presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ALLEGATO 6 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, prostituzione infantile e la pedopornografia.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants³¹.

New York, 25 mai 2000.

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,

Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,

Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,

Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,

Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale

³¹ Le Protocole facultatif a été adopté par la résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 13, le Protocole facultatif sera ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signé. Il est entré en vigueur le 18 janvier 2002, conformément au paragraphe 1 de l'article 14.

tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,

Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national,

Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,

Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2

Aux fins du présent Protocole :

- a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ;
- b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage ;
- c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles

ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Article 3

1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :

a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :

i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :

a. D'exploitation sexuelle de l'enfant ;

b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux ;

c. De soumettre l'enfant au travail forcé ;

ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption ;

b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2 ;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Article 4

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:

a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 5

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.

5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extradier, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6

1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties :

- a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :
 - i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ;
 - ii) Du produit de ces infractions ;
- b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux paragraphes a) émanant d'un autre État Partie ;
- c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Article 8

1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :
 - a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
 - b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;
 - c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
 - d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
 - e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;
 - f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles ;
 - g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.

Article 9

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.

2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques prosrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques prosrites dans le présent Protocole.

Article 10

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Article 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

- a) Dans la législation d'un État Partie ;
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 12

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 13

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date.

Article 16

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 17

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont signée.

ALLEGATO 7 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés³².

New York, le 6 septembre 2000.

Les États Parties au présent Protocole,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant¹, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,

Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,

Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,

Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant,

³² Ce Protocole facultatif a été adopté par la résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 9, le Protocole facultatif sera ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signé. Il est entré en vigueur le 12 février 2002, conformément au paragraphe premier de son article 10.

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,

Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,

Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,

Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole,

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Article 3

1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant¹, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
 - a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;
 - b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé ;
 - c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national ;
 - d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire.
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Article 5

Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.

Article 6

1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Article 7

1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.

Article 8

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.

Article 12

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 13

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.

ALLEGATO 8 – Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la procedura di reclamo.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications³³.

New York, le 19 décembre 2011.

Les États parties au présent Protocole,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant (ci-après dénommée « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,

Réaffirmant que tous les droits de l'homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,

Réaffirmant également le statut de l'enfant en tant que sujet de droits et en tant qu'être humain dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités évoluent,

Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de leurs droits,

Considérant que le présent Protocole renforcera et complétera les mécanismes nationaux et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits,

Reconnaissant que, dans l'exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait primer et que les procédures prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux enfants,

Encourageant les États parties à mettre au point des mécanismes nationaux appropriés pour permettre à un enfant dont les droits ont été violés d'avoir accès à des recours utiles à l'échelon national,

³³ Le Protocole susmentionné, qui a été adopté à la soixante-sixième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par la résolution 66/138 du 19 décembre 2011, a été ouvert à la signature à Genève, en Suisse, le 28 février 2012 et, par la suite, restera ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Il est entré en vigueur le 14 avril 2014, conformément au paragraphe premier de l'article 19.

Rappelant le rôle important que les institutions nationales des droits de l'homme et d'autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de protéger les droits des enfants peuvent jouer à cet égard,

Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore la mise en œuvre de la Convention et, s'il y a lieu, des Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l'implication d'enfants dans les conflits armés, il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'enfant (ci-après dénommé « le Comité ») à s'acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Compétence du Comité des droits de l'enfant

1. Tout État partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le présent Protocole.
2. Le Comité n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un État partie au présent Protocole pour des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l'État en question n'est pas partie.
3. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État qui n'est pas partie au présent Protocole.

Article 2

Principes généraux guidant l'exercice des fonctions du Comité

Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité est guidé par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il prend aussi en considération les droits et l'opinion de l'enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant.

Article 3

Règlement intérieur

1. Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient adaptées aux enfants.
2. Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l'enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d'examiner une communication s'il considère qu'elle ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 4

Mesures de protection

1. L'État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l'homme et ne fassent l'objet d'aucune forme de mauvais traitements ou d'intimidation du fait qu'elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.
2. L'identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n'est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.

DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS

Article 5

Communications individuelles

1. Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans l'un quelconque des instruments suivants auquel cet État est partie :
 - a) La Convention ;
 - b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
 - c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
2. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 6

Mesures provisoires

1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées.
2. L'exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

Article 7

Recevabilité

Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque :

- a) La communication est anonyme ;
- b) La communication n'est pas présentée par écrit ;
- c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s'y rapportant ;
- d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement ;
- e) Tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elle permette d'obtenir une réparation effective ;
- f) La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
- g) Les faits qui font l'objet de la communication sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
- h) La communication n'est pas présentée dans les douze mois suivant l'épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l'auteur peut démontrer qu'il n'a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.

Article 8

Transmission de la communication

1. Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l'attention de l'État partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole, sauf s'il la juge irrecevable.
2. L'État partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire et indiquant, s'il y a lieu, les mesures correctives qu'il a prises. L'État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.

Article 9

Règlement amiable

1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y rapportant.
2. Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l'examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.

Article 10

Examen des communications

1. Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l'examen de la communication.
4. Lorsqu'il examine des communications faisant état de violations des droits économiques, sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par l'État partie conformément à l'article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde à l'esprit que l'État partie peut adopter différentes mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention.
5. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de ses recommandations.

Article 11

Suivi

1. L'État partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L'État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à lui soumettre un complément d'information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses recommandations ou sur l'application d'un éventuel accord de règlement amiable, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l'État partie présentés au titre de l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, selon les cas.

Article 12

Communications interétatiques

1. Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de l'un quelconque des instruments suivants auquel l'État est partie :

- a) La Convention ;

b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

2. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration ou émanant d'un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

3. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s'y rapportant.

4. Les États parties déposent la déclaration qu'ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

TROISIÈME PARTIE PROCÉDURE D'ENQUÊTE

Article 13

Procédure d'enquête pour les violations graves ou systématiques

Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu'un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l'examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.

Compte tenu des observations éventuellement formulées par l'État partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte d'urgence de ses résultats. L'enquête peut, lorsque cela se justifie et que l'État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.

L'enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l'État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.

Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique sans délai à l'État partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l'enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l'État partie concerné présente ses observations au Comité.

Une fois achevée la procédure d'enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l'article 16 du présent Protocole.

Tout État partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l'égard des droits énoncés dans l'un ou dans la totalité des instruments énumérés au paragraphe 1.

Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14

Suivi de la procédure d'enquête

1. Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l'article 13, inviter l'État partie concerné à l'informer des mesures prises ou envisagées à la suite d'une enquête menée au titre de l'article 13 du présent Protocole.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure prise comme suite à une enquête menée au titre de l'article 13, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l'État partie présentés au titre de l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, selon les cas.

QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Assistance et coopération internationales

1. Le Comité peut, avec le consentement de l'État partie concerné, transmettre aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents ses constatations ou recommandations concernant des communications et des demandes faisant état d'un besoin d'assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l'État partie sur ces constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l'attention de ces entités, avec le consentement de l'État partie concerné, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à aider l'État partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y rapportant.

Article 16

Rapport à l'Assemblée générale

Le Comité fait figurer dans le rapport qu'il présente tous les deux ans à l'Assemblée générale en application du paragraphe 5 de l'article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.

Article 17

Diffusion et information concernant le Protocole facultatif

Chaque État partie s'emploie à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole, ainsi qu'à faciliter l'accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires impliquant l'État partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme accessible.

Article 18

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

Article 19

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 20

Violations commises après l'entrée en vigueur

1. Le Comité n'est compétent qu'à l'égard des violations par l'État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant commises postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Si un État devient partie au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant qui sont commises postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole pour l'État concerné.

Article 21

Amendements

1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des États parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les États parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté.

Article 22

Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l'article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 23

Dépositaire et notification par le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.

2. Le Secrétaire général informe tous les États :
 - a) Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole ;
 - b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l'article 21 ;
 - c) De toute dénonciation au titre de l'article 22 du présent Protocole.

Article 24

Langues

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

ALLEGATO 9 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo.

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants³⁴.

Strasbourg, 25.1.1996

PRÉAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et en particulier de l’article 4 qui exige que les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ladite Convention ;

Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l’Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants ;

Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu’à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d’exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant ;

Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l’opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération ;

Reconnaissant l’importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là ;

Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,

Sont convenus de ce qui suit :

³⁴ Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté économique européenne doit être lue comme l’Union européenne.

Chapitre I – Champ d’application et objet de la Convention, et définitions

Article 1 – Champ d’application et objet de la Convention

- 1 La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans.
- 2 L’objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l’intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l’exercice en veillant à ce qu’ils puissent, eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
- 3 Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l’exercice des responsabilités parentales, s’agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l’égard des enfants.
- 4 Tout État doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s’appliquer.
- 5 Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s’appliquer ou fournir toute information relative à l’application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
- 6 La présente Convention n’empêche pas les Parties d’appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l’exercice des droits des enfants.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’on entend par:

- a « autorité judiciaire », un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes ;
- b « détenteurs des responsabilités parentales », les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales ;
- c « représentant », une personne, telle qu’un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d’une autorité judiciaire au nom d’un enfant ;
- d « informations pertinentes », les informations appropriées, eu égard à l’âge et au discernement de l’enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d’exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.

Chapitre II – Mesures d’ordre procédural pour promouvoir l’exercice des droits des enfants

A. Droits procéduraux d’un enfant

Article 3 – Droit d’être informé et d’exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :

- a recevoir toute information pertinente ;
- b être consulté et exprimer son opinion ;
- c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 – Droit de demander la désignation d’un représentant spécial

- 1 Sous réserve de l’article 9, l’enfant a le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l’enfant en raison d’un conflit d’intérêts avec celui-là.
- 2 Les États sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.

Article 5 – Autres droits procéduraux possibles

Les Parties examinent l’opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :

- a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion ;
- b le droit de demander eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat ;
- c le droit de désigner leur propre représentant ;
- d le droit d’exercer tout ou partie des prérogatives d’une partie à de telles procédures.

B. Rôle des autorités judiciaires

Article 6 – Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :

- a examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;
- b lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :

- s’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,
 - consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,
 - permettre à l’enfant d’exprimer son opinion ;
- c tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci.

Article 7 – Obligation d’agir promptement

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Article 8 – Possibilité d’autosaisine

Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l’enfant est sérieusement menacé, de se saisir d’office.

Article 9 – Désignation d’un représentant

- 1 Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu’en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l’enfant à la suite d’un conflit d’intérêts avec lui, l’autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
- 2 Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l’enfant.

C. Rôle des représentants

Article 10

- 1 Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant :
 - a fournir toute information pertinente à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant ;
 - b fournir des explications à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant ;

- c déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
- 2 Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.

D. Extension de certaines dispositions

Article 11

Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.

E. Organes nationaux

Article 12

- 1 Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
- 2 Ces fonctions sont les suivantes :
 - a faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants ;
 - b formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants ;
 - c fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants ;
 - d rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.

F. Autres mesures

Article 13 – Médiation et autres méthodes de résolution des conflits

Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.

Article 14 – Aide judiciaire et conseil juridique

Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.

Article 15 – Relations avec d’autres instruments internationaux

La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.

Chapitre III – Comité permanent

Article 16 – Mise en place et fonctions du Comité permanent

- 1 Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
- 2 Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier :
 - a examiner toute question pertinente relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en œuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d’une recommandation ; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées ;
 - b proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l’article 20 ;
 - c fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l’article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.

Article 17 – Composition

- 1 Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d’une voix.
- 2 Tout État visé à l’article 21, qui n’est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre État ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l’article 22.
- 3 A moins qu’une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n’ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu’observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d’une réunion :
 - tout État non visé au paragraphe 2 ci-dessus ;
 - le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies ;
 - la Communauté européenne ;
 - tout organisme international gouvernemental ;
 - tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l’article 12 ;
 - tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l’article 12.

- 4 Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées œuvrant pour l'exercice des droits des enfants.

Article 18 – Réunions

- 1 A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
- 2 Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
- 3 Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
- 4 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.

Article 19 – Rapports du Comité permanent

Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.

Chapitre IV – Amendements à la Convention

Article 20

- 1 Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout État invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout État, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 22.
- 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
- 3 Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre V – Clauses finales

Article 21 – Signature, ratification et entrée en vigueur

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration.
- 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États, incluant au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- 4 Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 22 – États non membres et Communauté européenne

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout État adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 23 – Application territoriale

- 1 Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit

l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24 – Réserves

Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.

Article 25 – Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre État, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22 ;
- d tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
- e toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23 ;
- f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25 ;
- g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

ALLEGATO 10 – Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Legge 20 marzo 2003, n. 77 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*^{35, 36, 37}.

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

³⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

³⁶ Viene riportato soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

³⁷ Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 10 settembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2003, n. 210), ha reso noto che il giorno 4 luglio 2003 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 21 della stessa, è entrata in vigore, per l'Italia, il 4 luglio 2003. All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione: « *Le Gouvernement de la République Italienne indique, au sens de l'article 1, alinéa 4 de la Convention, comme différends auxquels la Convention peut s'appliquer, ceux visés aux articles 145 code civil, en matière d'autorité parentale; 244, dernier alinéa code civil, en matière de filiation naturelle; 247, dernier alinéa code civil, sur le même thème; 264 alinéa 2 et 274 code civil sur le même thème; 322 et 323 code civil en matière d'opposition du fils à certains actes d'administration des biens, accomplis par les parents* ».

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri; Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanti segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) «autorità giudiziaria», un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) «detentori delle responsabilità genitoriali», i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) «rappresentante», una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) «informazioni pertinenti», le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAPITOLO II

MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3

Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5

Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6

Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa

Articolo 7

Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8

Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9

Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
 - a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
 - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori. 2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13

Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14

Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15

Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

CAPITOLO III

COMITATO PERMANENTE

Articolo 16

Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
 - a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
 - b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
 - c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17

Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
 - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
 - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea;
 - qualunque organismo internazionale governativo;
 - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;

– qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.

4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18

Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.

2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.

3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.

4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19

Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

CAPITOLO IV

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

CAPITOLO V CLAUSOLE FINALI

Articolo 21

Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22

Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore

nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
- f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

ALLEGATO 11 – Risoluzione sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (2019/2876(RSP))³⁸.

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
- visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio³⁹,
- vista la direttiva (U.E.) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali⁴⁰,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio n. 11 relativo all'assistenza all'infanzia e al sostegno ai minori,
- viste la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti⁴¹ e la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 dal titolo "La protezione dei minori migranti" (COM(2017)0211),
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali⁴²,
- vista l'osservazione generale n. 10 del Comitato sui diritti del fanciullo, del 25 aprile 2007, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile,
- vista l'osservazione generale n. 13 del Comitato sui diritti del fanciullo, del 18 aprile 2011, sul diritto del fanciullo a essere libero da ogni forma di violenza,
- vista l'osservazione generale n. 14 del Comitato sui diritti del fanciullo, del 29 maggio 2013, relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,
- visti l'articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo, l'osservazione generale n. 6, del 1° settembre 2005, del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la relazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo dal titolo "*Report of the 2012 Day of General Discussion on the Rights of All Children in the Context of International Migration*" (Relazione della giornata di discussione generale sui diritti di tutti i bambini nel contesto della migrazione internazionale), del 28 settembre 2012,

³⁸ GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

³⁹ GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

⁴⁰ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.

⁴¹ Testi approvati, P8_TA(2018)0201.

⁴² Testi approvati, P8_TA(2019)0128.

- vista la relazione dell’UNICEF dal titolo “La condizione dei bambini nel mondo nel 2019”,
 - visto l’articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo stabilisce che “ai fini della [presente] Convenzione, si intende per “fanciullo” ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”;
- B. considerando che in Europa vivono 100 milioni di minori, che rappresentano più del 20% della popolazione dell’Unione, e che i bambini di età inferiore ai 18 anni costituiscono oltre il 40 % della popolazione dei paesi in via di sviluppo;
- C. considerando che la promozione dei diritti dei minori costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell’U.E. ed è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impone che l’interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le azioni dell’U.E.;
- D. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è la convenzione internazionale sui diritti umani più ratificata, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri e fissa chiari obblighi in termini di promozione, protezione e rispetto dei diritti di ciascun minore nelle rispettive giurisdizioni; che il 20 novembre il Parlamento europeo ospiterà una conferenza ad alto livello per celebrare il 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo; che il Presidente del Parlamento europeo ha promesso che il 20 novembre di ogni anno si celebrerà la Giornata mondiale dell’infanzia con un evento organizzato presso il Parlamento europeo che coinvolgerà i bambini;
- E. considerando che i diritti dei minori continuano a essere violati in molte parti del mondo, anche negli Stati membri dell’U.E., a causa di violenze, abusi, sfruttamento, povertà, esclusione sociale e discriminazioni fondate sulla religione, la disabilità, il genere, l’identità sessuale, l’età, l’origine etnica e lo status di migrante o di residente;
- F. considerando che l’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali rispettano il diritto dei minori a essere ascoltati e di veder prese in considerazione le loro opinioni sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;
- G. considerando che, a norma dell’articolo 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo, “gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla [presente] Convenzione”;
- H. considerando che questioni globali come i cambiamenti climatici, le nuove tecnologie e la digitalizzazione creano nuove minacce per i minori ma offrono loro anche nuove possibilità di apprendimento e connessione;
- I. considerando che l’U.E. si è impegnata a realizzare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sia nelle politiche interne che in quelle esterne, tra cui l’OSS n. 16.2 volto a “porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti”;

- J. considerando che nell'Unione europea quasi 25 milioni di minori sono a rischio di povertà o esclusione sociale; che la povertà priva i minori di opportunità educative, dell'accesso alle strutture per l'infanzia, all'assistenza sanitaria e a cibo e a un alloggio adeguati, di sostegno familiare e persino della protezione dalla violenza, e può avere effetti molto lunghi nel tempo; che l'Agenzia dell'Unione europea ha messo in luce che la lotta alla povertà infantile è anche una questione di diritti fondamentali e obblighi giuridici⁴³;
- K. considerando che il consenso europeo rivisto in materia di sviluppo ha descritto i bambini e i giovani quali agenti di sviluppo e cambiamento in grado di offrire un contributo fondamentale all'Agenda 2030, anche grazie alla loro capacità di innovare; che il consenso asserisce inoltre che l'U.E. e i suoi Stati membri rafforzeranno i diritti dei giovani e la loro emancipazione nella gestione degli affari pubblici, promuovendone la partecipazione alle economie, alle società e ai processi decisionali a livello locale;
- L. considerando che gli investimenti nel futuro dei minori, l'importanza di proteggere i bambini attraverso una strategia globale per i diritti dei minori e l'istituzione della "garanzia per l'infanzia" quale mezzo per combattere la povertà e garantire l'accesso dei minori ai servizi di base sono considerati priorità assolute nelle lettere di incarico di *Dubravka Šuica*, vicepresidente della Commissione per la Democrazia e la demografia, e di *Nicolas Schmit*, commissario designato per l'Occupazione;
- M. considerando che i minori sono un gruppo vulnerabile colpito duramente dagli impatti negativi dei cambiamenti climatici e che sono tra i primi a soffrire dei loro effetti nocivi, tra cui siccità, inondazioni e tempeste, crisi alimentari e inquinamento; che più di uno su quattro decessi di bambini al di sotto dei cinque anni in tutto il mondo è direttamente o indirettamente legato ai rischi ambientali⁴⁴;
- N. considerando che quasi una su quattro delle vittime della tratta di esseri umani registrate nell'Unione europea è un minore, anche all'interno del loro Stato membro; che le ragazze sono le principali vittime e sono oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale⁴⁵;
- O. considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online costituisce una violazione grave dei diritti fondamentali dei minori che produce nelle vittime enormi traumi e conseguenze durature nefaste che possono continuare fino all'età adulta ed è un fenomeno in evoluzione; che nuove forme di criminalità, come la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("*revenge porn*") e le estorsioni a sfondo sessuale, sono in aumento su Internet e vanno affrontate con misure concrete da parte degli Stati membri; che, in base ai dati più recenti, il numero di immagini di materiale pedopornografico online è aumentato drammaticamente a un ritmo senza precedenti e si è diffuso grazie a Internet, e che si parla di più di 45 milioni di immagini e video segnalati come abusi sessuali su minori⁴⁶;
- P. considerando che il diritto del minore all'istruzione deve essere sempre garantito;

⁴³ Relazione della FRA dal titolo "*Combating child poverty: an issue of fundamental rights*" (Lotta alla povertà infantile: una questione di diritti fondamentali), <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty>.

⁴⁴ Relazione dell'OMS dal titolo "*Air pollution and child health, prescribing clear air*" (Inquinamento atmosferico e salute dei bambini, garantire aria pulita), 2018, https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-andChild-Health-merged-compressed.pdf?ua=1.

⁴⁵ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf.

⁴⁶ <https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eae4b947.pdf>.

Osservazioni di ordine generale

1. ritiene che i diritti dei minori dovrebbero essere al centro delle politiche dell'Unione europea e che il 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo rappresenti un'opportunità unica per assicurarne la piena attuazione nelle politiche e nella pratica e per adottare misure supplementari volte a garantire ovunque il rispetto dei diritti di ciascun minore, in particolare dei minori più vulnerabili, senza lasciare indietro nessuno;
2. invita il Presidente eletto della Commissione ad adottare misure concrete per dare maggiore visibilità alle azioni dell'U.E. in materia di diritti dei minori, ad esempio nominando un esponente pubblico di alto livello in qualità di rappresentante dell'U.E. per i diritti dei minori; suggerisce che tale rappresentante sia esplicitamente ed esclusivamente responsabile per i minori, funga da punto di riferimento per tutte le questioni e le politiche dell'U.E. relative ai minori e garantisca un approccio coerente e coordinato alla tutela dei diritti dei minori in tutte le politiche e le azioni interne ed esterne dell'U.E.; invoca la creazione di un centro dell'U.E. per la protezione dei minori, che garantisca tale approccio efficace e coordinato e fornisca una risposta efficace e coordinata all'abuso sessuale dei minori e a tutte le forme di violenza nei loro confronti;
3. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il principio dell'interesse superiore del minore sia sempre pienamente rispettato nell'intera legislazione, in tutte le decisioni adottate dai rappresentanti dei governi a tutti i livelli e in tutte le decisioni giudiziarie, e incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori prassi, al fine di migliorare la corretta applicazione del principio all'interesse superiore del minore nell'Unione europea;
4. plaude all'impegno assunto dalla nuova Commissione di presentare una nuova strategia globale sui diritti dell'infanzia; ricorda l'impegno dell'Unione europea a tutelare i diritti dell'infanzia, sancito all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e dal consenso europeo rivisto in materia di sviluppo; invita la Commissione a presentare una strategia volta a sostenere e proteggere i minori in tutto il mondo, senza eccezioni, che preveda un bilancio specifico e un indicatore per l'infanzia nella dotazione di bilancio della Commissione, il che consentirebbe di misurare e monitorare gli investimenti dell'U.E. a favore dell'infanzia e garantire l'assunzione di responsabilità;
5. invita la Commissione a esaminare in che modo l'U.E., in qualità di organismo, può aderire alla Convenzione sui diritti del fanciullo;
6. ricorda che gli OSS delle Nazioni Unite sono importanti per la difesa dei diritti dei minori; invita la Commissione a proporre un quadro ambizioso e globale per i diritti dei minori per l'U.E. e i suoi Stati membri che consenta loro di conseguire i 17 OSS, in particolare realizzando gli obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano più da vicino i bambini e utilizzando indicatori degli OSS strettamente connessi ai diritti dei minori;
7. rammenta che i cambiamenti climatici e i rischi ambientali provocati dall'attività umana, compresi l'inquinamento atmosferico, gli interferenti endocrini e i pesticidi, hanno effetti nocivi sui minori; invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare l'azione per garantire ai minori un ambiente sano e a contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, in particolare riducendo le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'accordo di Parigi;

8. osserva che le disuguaglianze di genere si ripercuotono enormemente sulla qualità di vita dei minori e che, malgrado i notevoli progressi compiuti, il genere rimane una delle principali cause di disuguaglianza, esclusione e violenza nel mondo, le cui conseguenze sono ampiamente avvertite dai bambini;
9. sottolinea che i minori sono consumatori vulnerabili e invita pertanto gli Stati membri a proteggerli dalla pubblicità aggressiva, ingannevole e invasiva e dalla profilazione dei minori a fini commerciali, a garantire che le comunicazioni commerciali audiovisive dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video sotto la loro giurisdizione non incoraggino comportamenti dannosi per la salute o la sicurezza dei bambini, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari e le bevande ad alto contenuto di sale, zucchero o grassi o comunque non conformi agli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali;
10. si compiace del fatto che l'eliminazione del lavoro minorile sia una delle priorità della nuova Commissione; invita la Commissione ad applicare una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile; invoca misure che obblighino le imprese a eliminare il lavoro minorile; invita l'U.E. e i suoi Stati membri a garantire che le merci che circolano sul loro territorio non siano state prodotte utilizzando il lavoro forzato o minorile; Politiche interne Porre fine a tutte le forme di violenza nei confronti dei minori
11. condanna tutte le forme di violenza contro i minori, tra cui le violenze fisiche, sessuali e verbali online e offline, i matrimoni forzati, il lavoro minorile, la prostituzione, la tratta, il traffico di organi, la tortura, altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili, il reclutamento, la coscrizione e l'utilizzo di bambini soldato e di bambini come scudi umani, le privazioni, l'abbandono e la malnutrizione, nonché la violenza psicologica e tutte le forme di bullismo; considera che la tradizione, la cultura, la religione o il credo, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione non dovrebbero mai essere addotte a pretesto per giustificare la violenza contro i minori; ricorda l'importante ruolo che le comunità e le organizzazioni della società civile possono svolgere per eliminare ogni forma di violenza contro i minori;
12. invita gli Stati membri a elaborare una normativa che vieti e sanzioni le punizioni corporali nei confronti dei minori o, laddove già esiste, ne garantisca l'effettiva applicazione;
13. esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale e a mettere in atto un approccio olistico multilaterale per eliminare la violenza sessuale e gli abusi sui minori sia online che offline; sottolinea che è fondamentale cooperare con l'industria e chiede alle imprese del settore delle TIC e alle piattaforme online di assumersi la propria parte di responsabilità nella lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori online; evidenzia l'importanza che gli Stati membri avviino campagne nazionali di sensibilizzazione per informare i minori in un modo che sia loro consono in merito ai rischi e alle minacce associati a Internet, oltre a campagne mirate per i genitori;
14. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2019 sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori e invita l'attuale e la futura Presidenza del Consiglio a intensificare gli sforzi per garantire che gli Stati membri intraprendano azioni concrete per assistere meglio le vittime e per elaborare misure efficaci di prevenzione, indagine e azione penale onde garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

15. invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/93/UE e alla risoluzione del Parlamento sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile⁴⁷; invita gli Stati membri che sono Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) ad attuare le raccomandazioni del comitato di Lanzarote (comitato delle Parti della convenzione di Lanzarote);
16. riconosce che le autorità di contrasto si trovano di fronte a un'impennata senza precedenti di segnalazioni di materiale pedopornografico online e raccolgono enormi sfide per quanto riguarda la gestione del carico di lavoro, in quanto concentrano i loro sforzi sulle immagini che rappresentano le vittime più giovani e più vulnerabili; sottolinea l'esigenza di maggiori investimenti, in particolare da parte dell'industria e del settore privato, in materia di ricerca, sviluppo e nuove tecnologie destinate a individuare il materiale pedopornografico online e le procedure di allontanamento e rimozione;
17. invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile, comprese le reti di assistenza telefonica, che lottano contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; invita la Commissione a sostenere le organizzazioni che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, come l'Alleanza mondiale *WePROTECT*;
18. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per porre fine agli abusi sessuali ai danni dei minori investendo in misure preventive, individuando programmi specifici per i potenziali autori di reati e un sostegno più efficace alle vittime;
19. invita la Commissione ad aggiornare la strategia "Un'internet migliore per i ragazzi" definita nel 2012⁴⁸;

Investire nell'infanzia

20. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a investire nei servizi pubblici per i minori, incluse l'assistenza all'infanzia, l'istruzione e la salute e, in particolare, nell'ampliamento della rete pubblica di asili, asili nido e servizi di utilità generale che offrono attività ricreative per i bambini;
21. invita gli Stati membri ad adottare normative che tutelino e rafforzino i diritti di maternità e paternità, in modo da assicurare un ambiente sano e stabile ai minori soprattutto nei primi mesi di vita; esorta l'U.E. e i suoi Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, dal momento che il conseguimento di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata avrà un impatto positivo sul benessere dei minori; ricorda che i bambini hanno il diritto di stare con i genitori e che hanno bisogno di tempo e di un reddito sufficienti per vivere in condizioni di sicurezza e felicità;
22. invita l'U.E. e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per porre fine alla povertà infantile adottando un'ulteriore raccomandazione del Consiglio sugli investimenti nell'infanzia, al fine di aggiornare e migliorare il quadro strategico della Commissione onde guidare gli Stati membri nei loro sforzi volti a garantire che i bambini crescano in società inclusive e prospere, dove nessuno rimane indietro, e fissando obiettivi che prevedano un dimezzamento della povertà

⁴⁷ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 96.

⁴⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2012:0196:FIN>.

infantile nell'agenda U.E. 2030; ribadisce la necessità di migliorare la raccolta di dati disaggregati onde contribuire a monitorare e valutare i progressi verso l'eliminazione della povertà infantile e dell'esclusione sociale;

23. invita gli Stati membri a sostenere la creazione di una garanzia europea per l'infanzia con risorse adeguate, al fine di promuovere riforme delle politiche nazionali intese a contribuire alla parità di accesso dei minori a cure sanitarie gratuite, all'istruzione gratuita, a servizi di assistenza all'infanzia gratuiti, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata; ricorda l'importanza di introdurre i diritti e il benessere dei minori come parametri delle raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del semestre europeo e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali;
24. invita l'U.E. e i suoi Stati membri a investire nei bambini e negli adolescenti e a fornire loro le competenze e le conoscenze richieste per il mercato del lavoro, affinché siano in grado di godere del loro diritto di prosperare e di realizzare appieno il loro potenziale come agenti di cambiamento della società;
25. incoraggia gli Stati membri a investire in misure preventive per far fronte al crescente fenomeno dei disturbi della salute mentale infantile⁴⁹ nei loro sistemi nazionali e a garantire che le scuole siano sufficientemente finanziate per fornire consulenza e che gli insegnanti ricevano una formazione adeguata;
26. invita gli Stati membri e la Commissione a considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di programmazione e di attuazione delle politiche regionali e di coesione, quali la Strategia europea sulla disabilità, il Quadro dell'U.E. per le strategie nazionali e di integrazione dei Rom e la politica dell'Unione europea in materia di uguaglianza e non discriminazione;

Istruzione

27. invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione di ogni minore;
28. sottolinea l'importanza di un approccio olistico all'istruzione, inteso a consentire ai minori di utilizzare ciò che hanno imparato a scuola come punto di partenza per il loro sviluppo emotivo e sociale, che dovrebbe comprendere altresì la crescita psicologica, sociale ed emotiva; sottolinea l'importanza della creatività, dell'arte e della cultura nell'istruzione;
29. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure volte a contrastare e prevenire l'abbandono scolastico e a garantire un accesso equo in termini di genere ad un'istruzione di qualità dalla prima infanzia all'adolescenza, anche per i minori con disabilità, i minori emarginati e coloro che vivono in aree colpite da emergenze umanitarie o di altro tipo;
30. sottolinea che l'inclusività e l'innovazione dovrebbero costituire i principi guida per l'istruzione e la formazione nell'era digitale; ritiene che le tecnologie digitali non dovrebbero accentuare le disparità esistenti, bensì essere utilizzate per colmare il divario digitale tra studenti provenienti da diversi contesti socioeconomici e diverse regioni dell'U.E.; sottolinea che un approccio basato sull'inclusione deve sfruttare appieno il potenziale delle risorse offerte dalle nuove tecnologie, tra cui l'istruzione personalizzata e i partenariati tra istituti di istruzione, e che, in questo modo, può consentire l'accesso a un'istruzione e una formazione di qualità per le

⁴⁹ Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), nel 2016, 62 000 adolescenti sono morti per autolesionismo, che attualmente rappresenta la terza causa di morte per gli adolescenti tra i 18 e i 19 anni.

persone appartenenti a gruppi svantaggiati e persone con minori opportunità, anche sostenendo l'integrazione dei migranti e dei rifugiati;

31. invita gli Stati membri a garantire il diritto a un'istruzione inclusiva e ad assicurare l'accesso a informazioni esaustive e adeguate all'età su sesso e sessualità nonché l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e all'educazione relazionale per i giovani nelle scuole, in particolare alla luce delle misure adottate da alcuni paesi che vietano alle scuole di occuparsi di orientamento sessuale e identità sessuale;

Giustizia a misura di minore/accesso alla giustizia per i minori

32. sollecita gli Stati membri a recepire in modo rapido ed efficace la direttiva (U.E.) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali⁵⁰;
33. invita gli Stati membri ad attuare le linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore⁵¹; sottolinea che l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori che hanno a che fare con il sistema giudiziario, e che il diritto del minore di essere ascoltato dovrebbe sempre essere garantito a norma dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo; ricorda che si dovrebbero prevedere salvaguardie specifiche per i minori che vengono a contatto con il sistema giudiziario, anche nell'ambito di questioni familiari quali divorzi o adozioni nonché questioni amministrative;

Minori migranti

34. ricorda che l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente in tutte le decisioni concernenti i minori migranti;
35. invita gli Stati membri a dare piena applicazione al pacchetto relativo al regime europeo comune di asilo, al fine di migliorare le condizioni di tutti i minori migranti e in particolare dei minori non accompagnati nell'U.E.; esorta la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, ad affrontare l'attuale preoccupante situazione dei minori nei punti di crisi destinati ai migranti nell'U.E.; invita l'U.E. e gli Stati membri a intensificare le azioni per porre fine alla detenzione di minori migranti nell'U.E., in linea con la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti⁵² ed a proporre alternative alla detenzione basate sulla comunità nonché a dare priorità all'integrazione, all'istruzione e al sostegno psicologico;
36. sottolinea che un minore non accompagnato è innanzitutto un minore potenzialmente in pericolo e che il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea nell'affrontare tale questione deve essere la protezione del bambino e non le politiche di immigrazione, in modo che sia rispettato il principio di base dell'interesse superiore del bambino; invita gli Stati membri ad attuare la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'U.E.⁵³ e chiede alla Commissione di rinnovare il suo piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014);
37. invita tutti gli Stati membri ad agevolare il ricongiungimento familiare in uno spirito positivo e con umanità e diligenza, in linea con l'articolo 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo;

⁵⁰ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.

⁵¹ <https://rm.coe.int/16804b2cf3>.

⁵² https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1.

⁵³ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 165.

38. esprime preoccupazione per il fatto che vi siano ancora bambini apolidi alla nascita, anche all'interno dell'U.E., i quali continuano ad essere esclusi dall'accesso ai diritti di base, incluse le cure sanitarie, l'istruzione e l'assistenza sociale; ribadisce il suo appello agli Stati membri affinché trovino una soluzione alla questione dei bambini apolidi all'interno e al di fuori dell'U.E., in conformità del diritto internazionale; invita la Commissione a promuovere l'accesso universale alla registrazione della nascita e al diritto dei minori di acquisire una nazionalità, onde porre fine al rischio di apolidia;

Minori vulnerabili

39. chiede agli Stati membri di trattare ogni minore innanzitutto come tale, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità o dallo status di migrante;

40. sottolinea l'importanza del fatto che gli Stati membri definiscano un approccio intersezionale per lottare contro tutte le forme di discriminazione che colpiscono i minori, tenendo in considerazione le loro vulnerabilità, in particolare quelle dei minori con disabilità, i minori migranti, i minori provenienti da un contesto migratorio, i minori appartenenti a minoranze e gruppi religiosi, i minori LGBTI, i figli di *foreign fighter*, i minori detenuti, i figli di genitori detenuti, i figli di genitori LGBTI, i minori in custodia e i minori apolidi o privi di documenti, che sono esposti in modo sproporzionato a discriminazioni per motivi multipli e necessitano pertanto di un approccio specializzato per affrontare le loro necessità specifiche; chiede agli Stati membri di adottare una volta per tutte la "direttiva orizzontale" relativa alla discriminazione;

41. deplora qualsiasi forma di violenza basata sul genere ed esorta gli Stati membri ad attuare misure concrete per porre fine ai matrimoni infantili, alle mutilazioni genitali femminili e ad altre pratiche dannose che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei minori; invita pertanto gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul e a dare seguito alle risoluzioni del Parlamento del 4 ottobre 2017 sull'eliminazione del matrimonio infantile, del 4 luglio 2018 "verso una strategia esterna dell'U.E. contro i matrimoni precoci e forzati - prossime tappe", e del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF)⁵⁴;

42. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai minori con disabilità; condanna vivamente tutte le forme di violenza nei loro confronti, tra cui la violenza causata da maltrattamenti o da un'assistenza inadeguata; esorta gli Stati membri a garantire che i minori con disabilità abbiano accesso ad un'istruzione e una formazione di qualità, che consentano loro di conseguire il massimo grado di indipendenza e integrazione sociale nonché l'accesso all'assistenza; invita pertanto tutti gli Stati membri ad attuare le norme enunciate nella Convenzione sui diritti del fanciullo, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e negli orientamenti delle Nazioni Unite per l'assistenza alternativa a minori;

43. invita gli Stati membri a garantire che si eviti di separare inutilmente le famiglie e che i servizi basati sulla famiglia e sulla comunità siano rafforzati, al fine di garantire a tutti i bambini di crescere non in istituti bensì in famiglie e comunità; chiede alla Commissione di usare i fondi

⁵⁴ GU C 463 del 21.12.2018, pag. 26.

dell'U.E. per sostenere il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali, sia all'interno sia al di fuori dell'U.E.;

44. invita gli Stati membri a garantire che i minori in carcere siano trattati in modo da tenere conto del loro interesse superiore; ricorda che i minori detenuti dovrebbero ricevere cure, protezione e qualsiasi assistenza individuale, a livello sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico, di cui possono aver bisogno in considerazione di età, genere e personalità; esorta gli Stati membri a garantire che i minori detenuti mantengano un contatto regolare e significativo con i genitori, con la famiglia e con gli amici mediante visite o tramite corrispondenza;
45. è preoccupato per il numero elevato di minori scomparsi in Europa; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione transfrontaliera, la condivisione di informazioni e il coordinamento tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e della protezione dei minori al fine di identificare, localizzare e proteggere i minori scomparsi, assicurando nel contempo che il loro interesse superiore sia sempre considerato preminente; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio l'obbligo di fornire finanziamenti adeguati per garantire la continuità e la qualità delle operazioni delle linee di assistenza telefonica per i minori scomparsi in tutta l'U.E., come richiesto dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche adottato nel 2018;
46. ricorda l'importanza cruciale di garantire che siano rispettati i diritti di tutte le ragazze e i ragazzi che sono vittime della tratta, indipendentemente dalla loro nazionalità; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva anti-tratta dell'U.E., con particolare attenzione alle misure di prevenzione; sottolinea l'importanza che gli Stati membri intensifichino la loro azione per garantire l'assunzione di responsabilità nei confronti delle vittime della tratta e per eradicare il crimine in sé, combattere l'impunità che ancora prevale per i trafficanti di esseri umani, gli sfruttatori, i lucratore e chiunque ne abusi, anche qualificando come reato il ricorso a servizi forniti dalle vittime della tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento;

Partecipazione dei minori

47. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare la dichiarazione di Bucarest sulla partecipazione dei minori⁵⁵; sottolinea che la cultura della partecipazione dei minori può essere costruita a tutti i livelli – familiare, di comunità, locale, regionale, nazionale ed europeo – e può portare benefici a breve e lungo termine per la società;
48. chiede agli Stati membri di rafforzare la partecipazione dei minori alla loro legislazione ed incoraggia gli Stati membri e la Commissione a creare meccanismi significativi per la partecipazione dei minori, come i consigli dei minori, alle attività delle assemblee parlamentari europee, nazionali, regionali e locali, in particolare nei settori politici chiave;
49. invita la Commissione a includere i minori nel processo di consultazione in vista della conferenza sul futuro dell'Europa;
50. ricorda alle istituzioni e agli Stati membri dell'U.E. l'importanza delle azioni di mobilitazione contro il cambiamento climatico guidate da bambini e giovani, i quali svolgono un ruolo chiave nell'influenzare l'agenda politica europea e sono un esempio significativo di come i minori

⁵⁵ <https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt>.

siano sempre più coinvolti nelle politiche pubbliche e siano sempre più in grado di esprimere la propria voce in qualità di cittadini preoccupati che guidano il cambiamento;

Politiche esterne

51. invita i paesi che non hanno ancora ratificato la convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi protocolli aggiuntivi a farlo con urgenza;
52. chiede agli Stati membri di intensificare la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi, al fine di sensibilizzare ai diritti dei minori e di promuovere il loro rispetto ovunque nel mondo, affinché nessun minore sia lasciato indietro; sollecita l'U.E. e gli Stati membri a lavorare con i paesi partner e a sostenere l'adozione e l'attuazione di atti legislativi, politiche, bilanci e programmi d'azione che siano inclusivi per tutti i minori e che identifichino tutte le forme di discriminazione e violenza – incluse quelle basate sull'età, sul genere e sulla disabilità, che impediscono ai singoli minori e ai gruppi di minori di esercitare i loro diritti – e adottino o promuovano le azioni necessarie per rimuovere tali ostacoli e garantire che all'interesse superiore dei minori sia prestata la massima considerazione;
53. invita il VP/AR⁵⁶ a dare la priorità ai diritti dei minori e alla protezione dei minori in tutta l'azione esterna dell'U.E., in modo da assicurare l'effettiva integrazione di tali diritti e della protezione dei minori anche nell'ambito dei dialoghi in materia di diritti umani, negli accordi internazionali e commerciali, nel processo di adesione e nella politica europea di vicinato, nonché nelle relazioni dell'U.E. con i paesi terzi e, in particolare, con i paesi in conflitto; invita il VP/AR a riferire a cadenza annuale al Parlamento sui risultati conseguiti per quanto concerne l'azione esterna dell'U.E. nell'ottica dei minori;
54. invita la Commissione ad intensificare la sua azione volta ad integrare i diritti dei minori e la protezione dei minori nella cooperazione allo sviluppo e negli aiuti umanitari, in modo da garantire finanziamenti adeguati e aumentare il livello di tutela dei minori colpiti da conflitti, emergenze o calamità naturali o causate dall'uomo, dei minori sfollati e dei minori migranti e rifugiati, e a garantire che siano rispettati i loro diritti di base;
55. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare soluzioni sistemiche per contrastare la povertà intergenerazionale; sottolinea che è di capitale importanza che il nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 rifletta l'urgente necessità di affrontare la povertà infantile sia all'interno dell'U.E. sia al di fuori di essa, attraverso le sue azioni esterne; sottolinea l'importanza dell'aiuto pubblico allo sviluppo (A.P.S.) quale strumento fondamentale per eliminare la povertà e ricorda i rispettivi impegni APS dell'U.E. e degli Stati membri, incluso l'impegno per l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (R.N.L.) all'A.P.S.;
56. chiede alla Commissione e agli Stati membri di finanziare e garantire parità di accesso ai servizi di base e all'istruzione nei luoghi colpiti da emergenze quali conflitti e calamità naturali; sottolinea il fatto che l'accesso all'istruzione può proteggere i minori dai pericoli fisici attorno a loro, tra cui abusi, sfruttamento, violenza sessuale correlata ai conflitti, reclutamento e utilizzo da parte di forze armate e gruppi armati, e che l'istruzione va a vantaggio di intere comunità, stimola la crescita economica, riduce la povertà e le disuguaglianze e aumenta la capacità degli individui di condurre una vita sana, partecipare alla società e ripristinare la pace e la stabilità;

⁵⁶ Vice Presidente/Alto Rappresentante della Commissione europea.

57. esorta la Commissione a dare seguito alla risoluzione del Parlamento del 4 ottobre 2017 sull'eliminazione del matrimonio infantile; invita l'U.E. e gli Stati membri ad applicare norme giuridiche unificate per quanto concerne la procedura per far fronte alla questione dei matrimoni infantili, a collaborare con i paesi terzi nonché a fornire assistenza a livello tecnico e di formazione onde contribuire all'adozione e all'attuazione di normative che vietino i matrimoni precoci e forzati e prevedano, tra l'altro, un'età minima per contrarre matrimonio; chiede agli Stati membri di adottare misure volte a promuovere lo scambio di migliori prassi sull'età minima per contrarre matrimonio e il non riconoscimento dei matrimoni di minori migranti che arrivano in Europa, nonché di adottare misure nazionali tese a impedire che i minori intraprendano viaggi all'estero per contrarre matrimonio fuori dall'Unione europea; invita la Commissione europea a dedicare un Anno europeo alla lotta contro i matrimoni infantili, precoci e forzati;
58. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione di norme vincolanti sul dovere di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente nei loro negoziati e accordi commerciali per porre fine al lavoro infantile; Minori e conflitti armati
59. invita il VP/AR a sollevare sistematicamente la questione delle gravi violazioni commesse nei confronti dei minori presso le parti in conflitto, in particolare quelle menzionate nella relazione annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati; invita il VP/AR e la Commissione ad affrontare l'impatto a breve, medio e lungo termine dei conflitti armati sui minori in modo efficace e globale, servendosi dei vari strumenti disponibili, fra cui gli orientamenti nuovi e aggiornati dell'U.E. sui bambini e i conflitti armati;
60. chiede alla Commissione di fornire sostegno e garantire un finanziamento adeguato e a lungo termine per programmi di riabilitazione e reinserimento di minori coinvolti nei conflitti, e di offrire loro un ambiente protetto in cui l'assistenza e il sostegno psicologico e l'istruzione svolgano un ruolo fondamentale, ponendo un accento particolare sulle sfide particolari delle ragazze nella loro smobilitazione e reinserimento nella società;
61. esprime massima preoccupazione per quanto riguarda la situazione umanitaria dei figli di *foreign fighter* detenuti nel nord est della Siria e sollecita gli Stati membri a rimpatriare tutti i minori europei, tenendo conto della loro situazione familiare specifica e dell'interesse prevalente del minore come principale considerazione, ed a fornire il sostegno necessario per la loro riabilitazione e reintegrazione; deplora l'inazione degli Stati membri, ad oggi, e la mancanza di coordinamento a livello dell'U.E.;
62. è estremamente allarmato per il numero elevato di uccisioni e mutilazioni di minori nei conflitti armati; ribadisce che i minori continuano a essere utilizzati come armi, attentatori suicidi, schiavi sessuali e scudi umani, e sono obbligati a svolgere un ruolo attivo nelle ostilità; condanna con fermezza il ricorso ai minori nei conflitti armati; osserva che i conflitti hanno causato centinaia di vittime tra i minori, spesso a seguito di attacchi deliberatamente condotti contro le popolazioni civili e le infrastrutture umanitarie; sollecita gli Stati membri, a tale riguardo, ad astenersi dal vendere armi e attrezzature militari a tutte le parti di tali conflitti;
- o o o
63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati.

ALLEGATO 12 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Legge 7 aprile 2017, n. 47 - *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.*

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
 - b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro

il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
 - b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni.».

Art. 5

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».
2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse,

l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

(Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 8

(Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9

*(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale)*

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
 - a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
 - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11

(Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 12

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredito comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;
 - c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14

(Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16

(Diritto all'assistenza legale)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18

(Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
 - b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
 - c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20

Cooperazione internazionale

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21

Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO 13 – Déclaration de Rabat – 24 octobre 2019.



DÉCLARATION DE RABAT

Nous, Médiateurs et Ombudsmans, membres de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (A.O.M.F.)⁵⁷, réunis à Rabat les 23 et 24 octobre 2019 en Conférence commune de l'A.O.M.F. et de l'A.P.F. (Assemblée parlementaire de la Francophonie) à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

RAPPELANT :

- ✚ La Convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 ;
- ✚ Les Observations générales du Comité des droits de l'enfant de l'O.N.U., notamment l'Observation générale n°2 adoptée en 2002, sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l'Homme dans la protection et la promotion des droits de l'enfant ;
- ✚ La Déclaration de Bamako, adoptée en 2000 par les Chefs d'États et de gouvernements ayant le français en partage, notamment sur les engagements pris pour la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'Homme ;
- ✚ Les résolutions n° 72/186 (19 décembre 2017), n° 71/200 (19 décembre 2016), n° 69/168 (18 décembre 2014), 67/163 (20 décembre 2012), 65/207 (21 décembre 2010) et 63/169 (18 décembre 2008), adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et intitulées « Le rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'Homme dans la promotion et la protection des droits de l'Homme » ;
- ✚ La Résolution de Tirana adoptée par l'A.O.M.F. le 24 octobre 2012 définissant au rang d'axes prioritaires l'élargissement des compétences des Ombudsmans et Médiateurs concernant la protection des mineurs et la promotion des droits de l'enfant, et le renforcement de leurs pouvoirs et moyens d'action dans ce domaine ; la mise en place, dans les pays n'en disposant pas encore, de mécanismes de suivi de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le renforcement de la coopération entre

⁵⁷ L'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, créée en 1998, résulte d'une volonté d'obtenir une meilleure entraide et une plus grande coordination entre les médiateurs francophones sur les questions des droits de la personne. Elle consiste également à développer l'engagement démocratique et à renforcer les bureaux des ombudsmans et médiateurs francophones.

Ombudsmans et Médiateurs en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant et l'adoption des textes nécessaires à la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ✚ La Déclaration de Namur adoptée le 9 novembre 2018 par l'Assemblée générale de l'A.O.M.F. ;

CONSIDERANT :

- ✚ Le rôle fondamental et déterminant que nous exerçons dans nos différents pays pour protéger et promouvoir la démocratie, la prééminence du droit, le respect des droits humains et des libertés fondamentales et garantir la bonne administration ;
- ✚ La nécessité impérieuse d'incarner les principes fondamentaux d'indépendance, d'objectivité, de transparence, d'équité et d'impartialité afin de contribuer à résoudre de façon apaisée les litiges que nous soumettent les personnes confrontées à des difficultés dans leurs relations avec les services publics ;
- ✚ Notre indéfectible engagement à renforcer nos actions de défense et de promotion des droits de l'enfant, notamment par la création d'un département ou d'un pôle spécifique au sein de nos institutions, la garantie de l'accessibilité des enfants en toute confidentialité au mécanisme des recours ainsi que par le développement significatif de procédures permettant la participation des enfants au travail de nos institutions ;
- ✚ L'importance de garantir une identité à chaque enfant, lui permettant d'être un acteur à part entière, au sein de nos sociétés ainsi que le respect de son statut de sujet de droit, naissant et demeurant égal en droits et en dignité à l'adulte ;

PRÉOCCUPÉS :

- ✚ Du fait que des enfants continuent d'être victimes de différentes formes de discriminations en particulier en matière d'accès aux soins de santé, de droits à l'éducation, au logement, à la culture, aux loisirs et à la participation ;
- ✚ De constater que si l'intérêt supérieur de l'enfant a été en grande partie intégré dans les législations nationales de nos États, il n'est pas systématiquement pris en compte dans les décisions administratives et judiciaires, aussi bien en tant que principe juridique interprétatif fondamental, que droit substantiel ou en tant que règle de procédure ;
- ✚ De l'extension de la pauvreté, des violences, de la radicalisation et de l'endoctrinement, des crises, des guerres, des conflits armés, des famines, des catastrophes naturelles, sanitaires, environnementales et climatiques qui frappent des millions d'enfants de par le monde et portent atteinte à leur droit à la vie, à la survie, au développement et au bien-être ;
- ✚ De l'absence d'une véritable culture de la participation des enfants et de la persistance des résistances tant dans les dispositifs légaux que dans les mœurs privant les enfants de leur droit d'être entendus sur toute question les concernant et de participer à la réflexion, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dont ils sont directement ou indirectement bénéficiaires ;

NOUS ENGAGEONS À :

1. Renforcer nos actions de défense et de promotion des droits et intérêts de l'enfant afin que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant soit connue de toutes et tous, enfants et adultes, participant ainsi à asseoir une culture des droits de l'enfant ;
2. Optimiser l'accessibilité et l'effectivité de nos mécanismes de traitement de cas concernant des enfants en veillant à la constante mise à jour de nos postures déontologiques, ainsi qu'au développement d'une formation continue visant à mieux répondre aux demandes des bénéficiaires ;
3. Soutenir le développement d'une culture de résultat dans nos actions, visant à obtenir des réalisations concrètes pour faire avancer les droits de l'enfant dans nos pays respectifs et à permettre l'évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs fixés, aussi bien au niveau de nos institutions qu'au niveau de l'A.O.M.F. dans son ensemble ;
4. Impliquer activement les enfants et leurs représentants dans nos travaux et activités ainsi que dans l'élaboration de nos stratégies et plans d'actions ;
5. Développer une plus grande cohérence et un meilleur partenariat entre nos institutions afin d'élaborer de nouvelles stratégies et de renforcer des actions communes, notamment en matière de plaidoyer et dynamiser notre travail en collaboration avec les organisations de la société civile, les institutions publiques, les organisations internationales ainsi qu'avec le secteur privé ;

DEMANDONS AUX ÉTATS ET AUX GOUVERNEMENTS :

1. D'adopter une approche fondée sur les droits de l'enfant pour l'élaboration de l'ensemble de leurs politiques publiques et leurs budgets en mettant en place un système de suivi de l'allocation et de l'emploi des ressources destinées aux enfants ainsi que la mesure de leur impact sur les droits de l'enfant ;
2. De renforcer les capacités humaines et financières des institutions publiques indépendantes de défense et de promotion des droits de l'enfant ; et de renforcer leurs compétences et missions en faveur des droits de l'enfant ;
3. De mettre en place des modules relatifs aux droits de l'enfant dans la formation initiale et continue de tous les professionnels travaillant avec et/ou pour les enfants ;
4. De redoubler d'efforts pour que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant soit interprété et appliqué de manière uniforme dans les décisions qui concernent les enfants, en particulier les plus vulnérables, notamment les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, les enfants issus de minorités, les enfants en conflit avec la loi, les enfants séparés de leurs parents, les enfants en situation de handicap ou encore les enfants en situation de pauvreté ;
5. De garantir l'exercice effectif des droits de l'enfant dans leur intégralité et indivisibilité ;
6. D'adopter un cadre légal prévoyant l'implication systématique des enfants et des jeunes dans la réflexion, l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques dont ils sont bénéficiaires.

Rabat, le 24 octobre 2019.

ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Comunicazione alla cittadinanza delle nuove disposizioni per l'accesso all'ufficio del Difensore civico anche per quanto attiene sia le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza sia quelle di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 9 marzo 2020;
- Invio copie per estensione *ex lege* della *Relazione annuale sull'attività svolta in qualità di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza nell'anno 2019* al Presidente del Consiglio della Valle nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati – Aosta, 12 marzo 2020;
- Appello del Difensore civico ai concittadini, anche in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con l'invito a restare a casa durante la prima fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Aosta, 8 aprile 2020;
- Intervento del Garante dei Minori della Regione autonoma Valle d'Aosta sulle ricadute, in tema di diritto all'istruzione, per i minori a causa della recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 – Aosta, 27 ottobre 2020;
- Intervista di RAI 3 – *Sede della Valle d'Aosta* in ordine all'intervento del Grante sulle ricadute, in tema di diritto all'istruzione, per i minori a causa della recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 – Aosta, 28 ottobre 2020;
- Messaggio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle sue funzioni di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Aosta, 20 novembre 2020;
- Aggiornamento delle *Rilevazione su norme, prassi e procedure dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome - Anno 2020* relative alla Valle d'Aosta – Aosta, 29 dicembre 2020.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione all'incontro, via piattaforma telematica, avente ad oggetto la seconda lezione del corso di formazione per aspiranti Tutori di minori stranieri non accompagnati e indirizzo saluti e ringraziamento ai partecipanti – Torino / Aosta, 3 ottobre 2020;

- Partecipazione alle seguenti riunioni del *Tavolo applicazione protocollo vigilanza*, via piattaforma telematica:

Torino / Aosta, 27 novembre 2020.

- Partecipazione alle seguenti riunioni del Comitato organizzativo di cui all'articolo 6 della vigente Convenzione di cooperazione sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), via piattaforma telematica:

Torino, 12 febbraio 2020 (in presenza);

Torino / Aosta, 16 settembre 2020;

Torino / Aosta, 10 novembre 2020;

Torino / Aosta, 22 dicembre 2020.

ALLEGATO 15 – Minori residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2020.

Comune															
	Allein	Antey-Saint-André	Aosta	Arnad	Arvier	Avisè	Ayas	Aymavilles	Bard	Bionaz	Brissogne	Brusson	Challand-Saint-Anselme	Challand-Saint-Victor	Chambave
0	0	5	218	10	10	0	15	19	19	0	7	4	5	4	2
1	1	4	252	6	7	2	13	18	18	0	7	3	13	3	5
2	0	5	229	3	6	4	7	21	21	3	7	7	3	4	9
3	1	2	220	19	9	4	16	22	22	0	5	4	12	2	11
4	1	8	257	9	8	1	15	14	14	1	12	10	5	12	8
5	1	4	296	6	7	0	13	17	17	2	5	7	8	3	4
6	0	8	254	12	6	6	19	20	20	1	5	9	3	2	11
7	3	5	282	8	9	0	13	22	22	3	11	6	10	7	8
8	1	5	285	12	9	4	20	21	21	0	4	8	3	4	6
9	1	6	287	11	6	2	15	22	22	1	9	13	7	4	8
10	4	8	330	10	10	8	14	16	16	3	8	7	7	6	5
11	2	5	312	11	9	6	12	24	24	3	9	9	8	5	6
12	2	8	291	15	12	3	14	19	19	0	4	11	7	10	5
13	3	3	316	11	5	3	21	22	22	0	15	8	6	5	6
14	2	4	320	14	8	5	11	26	26	1	4	7	11	6	9
15	1	5	283	12	9	0	9	17	17	2	16	7	5	10	15
16	1	2	321	18	6	3	13	25	25	0	11	9	4	3	10
17	1	2	271	12	5	2	9	20	20	0	15	8	8	3	6
18	1	4	323	10	14	4	10	25	25	0	13	12	8	1	9
Totali	26	93	5347	209	155	57	259	390	390	20	167	149	133	94	143

Comune															
	Età	Chamois	Champdepraz	Champorcher	Charvensod	Châtillon	Cogne	Courmayeur	Donnas	Doues	Emarèse	Etroubles	Fénis	Fontainemore	Gaby
0	0	7	0	12	27	9	17	8	4	3	1	12	3	2	17
1	0	0	4	18	25	4	15	23	4	1	5	17	4	0	13
2	0	5	1	16	24	11	13	18	3	1	5	16	2	6	13
3	0	6	3	16	32	6	19	14	3	3	0	16	4	2	17
4	0	4	2	19	33	6	19	14	6	0	4	17	3	3	12
5	1	4	0	17	31	9	14	18	1	2	5	18	1	2	19
6	0	3	4	19	36	15	23	26	3	2	7	18	2	0	18
7	0	8	1	25	38	9	15	15	7	5	6	24	1	5	22
8	1	9	1	15	33	11	28	21	7	3	3	18	5	6	21
9	0	6	5	28	33	5	26	24	5	3	3	15	1	5	20
10	0	10	2	19	47	15	29	15	4	1	7	17	4	3	10
11	1	3	1	37	41	8	23	27	7	4	4	12	2	3	19
12	0	4	1	19	52	11	19	22	9	1	3	14	2	1	23
13	0	7	3	25	38	11	29	33	1	4	6	12	9	2	15
14	0	7	0	24	26	13	22	15	5	3	3	14	4	5	14
15	0	12	4	27	34	12	30	18	5	2	6	21	2	9	17
16	2	9	2	18	42	16	18	20	2	0	2	18	5	7	25
17	0	15	3	25	38	12	24	16	7	0	1	14	3	3	20
18	3	7	1	31	34	16	23	17	3	2	8	16	3	2	15
Totali	8	126	38	410	664	199	406	364	86	40	79	309	60	66	330

Comune															
	Età	Gressan	Gressoney-La-Trinité	Gressoney-Saint-Jean	Hône	Introd	Issime	Issogne	Jovençon	La Magdeleine	La Salle	La Thuile	Lillianes	Montjovet	Morgex
0	27	5	5	15	5	3	8	3	0	19	5	6	9	14	15
1	32	2	6	7	0	3	9	5	0	14	6	2	12	17	23
2	34	3	3	5	6	3	9	4	1	19	8	1	12	15	24
3	30	4	7	9	7	2	10	4	1	18	6	1	12	18	28
4	22	3	6	5	4	0	8	7	0	20	6	5	12	18	26
5	26	2	7	3	5	2	15	5	1	14	8	5	21	22	29
6	36	2	8	12	12	2	9	11	0	21	5	1	9	12	32
7	29	3	8	8	11	2	12	6	1	16	4	6	14	19	35
8	42	4	11	7	6	4	13	4	0	31	4	4	10	22	33
9	43	3	7	10	6	6	13	7	0	23	7	7	14	12	34
10	33	7	8	17	15	7	18	8	3	28	8	2	17	29	30
11	36	4	4	4	7	6	16	5	1	20	7	5	21	25	35
12	31	2	14	6	8	4	13	12	1	13	9	2	20	26	32
13	36	5	4	12	11	3	16	7	0	26	5	5	24	27	24
14	31	4	12	12	5	3	12	9	0	14	11	4	21	14	33
15	36	6	8	5	6	4	6	14	2	20	3	4	12	18	27
16	31	1	12	11	6	1	10	7	1	18	10	5	13	21	31
17	43	3	2	18	8	3	5	9	1	23	6	4	13	22	27
18	34	1	4	7	7	4	16	11	1	17	4	4	21	19	31
Totali	632	64	136	173	135	62	218	138	14	374	122	73	287	370	549

Comune															
	Età	Ollomont	Oyace	Perloz	Pollein	Pontboset	Pontey	Pont-Saint-Martin	Pré-Saint-Didier	Quart	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Roisan	Saint-Christophe	Saint-Denis
0	3	2	1	9	1	7	17	9	30	0	0	7	27	1	8
1	2	3	1	15	0	6	21	3	35	1	0	3	30	3	12
2	3	2	4	11	0	6	24	5	43	0	0	7	29	6	6
3	0	1	1	15	1	3	25	12	33	0	1	17	26	1	11
4	2	1	4	9	2	4	26	7	28	0	0	8	31	3	9
5	0	3	5	15	1	8	24	9	47	0	2	5	28	2	22
6	0	1	4	7	2	2	33	8	55	0	3	11	30	4	9
7	3	1	6	14	3	10	37	9	40	0	2	9	27	6	11
8	0	1	3	22	1	10	34	17	51	0	0	12	40	7	19
9	1	0	5	17	1	2	41	10	41	0	4	8	38	3	8
10	1	3	4	11	2	4	36	6	43	0	1	8	40	6	18
11	1	6	4	19	1	6	30	10	44	1	0	13	35	6	16
12	0	5	5	19	1	4	37	14	41	0	3	11	49	2	18
13	0	2	6	16	1	11	34	9	46	0	0	10	30	1	20
14	1	2	4	15	1	14	18	7	32	0	1	8	37	6	19
15	0	3	4	20	2	6	34	9	44	1	2	11	30	5	19
16	1	3	5	14	1	10	32	10	41	1	1	14	37	3	20
17	1	1	6	15	1	9	29	5	49	2	2	5	31	8	9
18	1	3	7	16	2	12	33	1	41	1	3	18	37	3	12
Totali	20	43	79	279	24	134	565	160	784	7	25	185	632	76	266

Comune															
	Età	Saint-Nicolas	Saint-Oyen	Saint-Pierre	Saint-Rhémy-en-Bosses	Saint-Vincent	Sarre	Torgnon	Valgrisenche	Valpelline	Valsavarenche	Valtournenche	Verrayes	Verrès	Villeneuve
0	1	1	28	1	31	31	3	0	5	1	21	4	18	7	853
1	2	2	19	0	29	36	5	1	5	0	22	9	13	8	909
2	0	1	32	0	22	34	6	1	3	1	16	6	20	10	908
3	5	3	32	1	37	33	5	1	4	0	18	9	16	11	969
4	10	4	23	4	30	44	5	4	4	1	13	11	17	10	973
5	2	2	41	3	27	42	5	0	3	3	22	12	24	12	1.066
6	5	2	32	0	34	31	12	1	3	0	10	5	21	3	1.052
7	6	3	32	2	33	51	5	2	7	1	19	8	24	9	1.144
8	2	0	38	2	36	36	5	1	6	2	23	21	23	11	1.203
9	2	1	32	3	38	45	8	0	3	1	27	15	25	12	1.176
10	4	1	34	5	20	49	4	0	8	1	21	14	22	7	1.238
11	3	0	29	5	32	59	4	3	8	1	17	7	20	8	1.221
12	3	1	35	2	35	56	4	1	7	1	21	16	24	17	1.226
13	5	2	38	7	37	58	4	2	6	1	16	16	24	8	1.256
14	2	1	29	0	33	48	9	0	8	1	23	17	22	13	1.165
15	3	2	26	4	40	48	5	4	4	3	24	18	25	14	1.188
16	2	3	27	3	29	31	9	3	8	1	23	14	28	15	1.204
17	2	2	36	3	43	48	2	0	4	2	21	12	21	14	1.133
18	3	0	26	4	41	38	0	1	7	1	19	13	27	14	1.205
Totale	62	31	589	49	627	818	100	25	103	22	376	227	414	203	21.089

ALLEGATO 16 – Tutori di Minori stranieri non accompagnati.

Nessun caso

ALLEGATO 17 – Privati.

Caso n.	Soggetti	Materia	Area	Questione
1 ⁵⁸	Privati	Condizioni di vita di soggetto minore	Organizzazione	Presunte criticità in ordine a custodia di minore

⁵⁸ Pratica aperta nel 2019.

ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁵⁹	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a obbligo vaccinale
5 ⁶⁰	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserite criticità concernenti minore
6	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad ammissione a classe di frequenza
7	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a presupposto per ammissione a classe superiore
8	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad attività scolastica
9	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a condotta del personale competente
10	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di riesame in tema di accesso documentale
13	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a servizio da parte di Istituzione scolastica
14	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a passaggio di studente tra Istituti
15-16	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a iscrizione scolastica

⁵⁹ Pratica aperta nel 2019.

⁶⁰ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
17-18	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a comunicazione ai genitori
19-20	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad approccio pedagogico
21-22 ⁶¹	Regione (Istituzioni scolastiche) Aosta	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad edilizia scolastica
23	Regione (Istituzioni scolastiche)	Assistenza sociale	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine a condizione di minore
30	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a obbligo di indossare presidi di protezione per studenti
31	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a validità di fonte normativa secondaria
32	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla gerarchia tra fonti del diritto
36	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Eventuali deroghe in ordine a obbligo di indossare presidi di protezione per studenti
37	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a obbligo di indossare presidi di protezione per personale docente
38-272	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Eventuali deroghe in ordine a obbligo di indossare presidi di protezione per studenti
273-507	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sostituzione di presidi di protezione

⁶¹ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
508	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a obbligo di indossare presidi di protezione per studenti
509	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sostituzione di presidi di protezione
510	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a obbligo di indossare presidi di protezione per studenti
511	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a validità di fonte normativa secondaria
512	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla gerarchia tra fonti del diritto
758-992	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ad efficacia di convenzione internazionale
993-1227	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ad efficacia di regolamento eurounitario
1228-1442	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
1443-1697	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ad efficacia di norma regionale

**ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione
e concessionari di pubblici servizi.**

Nessun caso

ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ⁶²	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla procedura di obbligo vaccinale
24	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a prestazione sanitaria concernente l’emergenza da COVID-19
25	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità di carattere amministrativo in ordine a prestazione sanitaria concernente l’emergenza da COVID-19
26	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all’isolamento concernente l’emergenza da COVID-19
27	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a condotta del personale competente concernente l’emergenza da COVID-19
28	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserita disfunzione in ordine a prestazione sanitaria concernente l’emergenza da COVID-19
29	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a condotta del personale competente concernente l’emergenza da COVID-19

⁶² Pratica aperta nel 2019.

ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

2 – Comune di Antey-Saint-André

Nessun caso

3 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ⁶³	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle competenze di servizio comunale
21-22	Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine ad edilizia scolastica

4 – Comune di Arnad

5 – Comune di Arvier

6 – Comune di Avise

7 – Comune di Ayas

8 – Comune di Aymavilles

9 – Comune di Bard

10 – Comune di Bionaz

11 – Comune di Brissogne

12 – Comune di Brusson

Nessun caso

⁶³ Pratica aperta nel 2019.

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11	Challand-Saint-Anselme	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in tema di trasporto pubblico
12	Challand-Saint-Anselme	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a onerosità di servizio di trasporto pubblico

14 – Comune di Challand-Saint-Victor**15 – Comune di Chambave****16 – Comune di Chamois****17 – Comune di Champdepraz****18 – Comune di Champorcher****19 – Comune di Charvensod****20 – Comune di Châtillon****21 – Comune di Cogne****22 – Comune di Courmayeur****23 – Comune di Donnas****24 – Comune di Doues****25 – Comune di Émarèse****26 – Comune di Étroubles****27 – Comune di Fénis****28 – Comune di Fontainemore****29 – Comune di Gaby****30 – Comune di Gignod****31 – Comune di Gressan**

Nessun caso

32 – *Comune di Gressoney-La-Trinité*

33 – *Comune di Gressoney-Saint-Jean*

34 – *Comune di Hône*

35 – *Comune di Introd*

36 – *Comune di Issime*

37 – *Comune di Issogne*

38 – *Comune di Jovençon*

39 – *Comune di La Magdeleine*

40 – *Comune di La Salle*

41 – *Comune di La Thuile*

42 – *Comune di Lillianes*

43 – *Comune di Montjovet*

44 – *Comune di Morgex*

45 – *Comune di Nus*

46 – *Comune di Ollomont*

47 – *Comune di Oyace*

48 – *Comune di Perloz*

49 – *Comune di Pollein*

50 – *Comune di Pontboset*

51 – *Comune di Pontey*

52 – *Comune di Pont-Saint-Martin*

53 – *Comune di Pré-Saint-Didier*

54 – *Comune di Quart*

55 – *Comune di Rhêmes-Notre-Dame*

56 – *Comune di Rhêmes-Saint-Georges*

57 – *Comune di Roisan*

Nessun caso

- 58 – Comune di Saint-Christophe**
- 59 – Comune di Saint-Denis**
- 60 – Comune di Saint-Marcel**
- 61 – Comune di Saint-Nicolas**
- 62 – Comune di Saint-Oyen**
- 63 – Comune di Saint-Pierre**
- 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses**
- 65 – Comune di Saint-Vincent**
- 66 – Comune di Sarre**
- 67 – Comune di Torgnon**
- 68 – Comune di Valgrisenche**
- 69 – Comune di Valpelline**
- 70 – Comune di Valsavarenche**
- 71 – Comune di Valtournenche**
- 72 – Comune di Verrayes**
- 73 – Comune di Verrès**
- 74 – Comune di Villeneuve**

Nessun caso

ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.

- 1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc*
- 2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis*
- 3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin*
- 4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis*
- 5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin*
- 6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon*
- 7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose*
- 8 – Unité des Communes valdôtaines Walser*

Nessun caso

ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Nessun caso

**ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Nessun caso

**ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico.**

Nessun caso

**ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico generalizzato.**

Nessun caso

ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
33	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
34	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
35	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
513	Presidente del Consiglio dei Ministri	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
514	Presidente del Consiglio dei Ministri	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
515	Presidente del Consiglio dei Ministri	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
516	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
517	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
518-519	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
520	Presidente del Consiglio dei Ministri	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
521	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
522	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
523-757	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.

Nessun caso

ALLEGATO 29 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Nessuna proposta di miglioramento

Stampa in data 25 marzo 2021



Publicata sul sito Internet in data 15 aprile 2021